



# LIBRO I

## NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO

### TITOLO I FONTI E ATTIVITA'

#### Art. 1 – Fonti Normative:

- 1.1 Costituiscono fonti in ordine gerarchico: le leggi e i regolamenti dello Stato e degli enti gerarchicamente subordinati, le norme del CIO e del CIP, prescrizioni FEI per le Federazioni Sportive Nazionali, il Codice Mondiale Antidoping (WADA), il FEI Equine Anti Doping and Controlled Medication Regulations, lo Statuto del CONI, il Codice di Comportamento Sportivo del CONI, i regolamenti del CONI, lo Statuto Federale, le direttive del CONI e del CIP, le norme del presente Regolamento, le disposizioni di specifici Regolamenti della specifica disciplina sportiva e/o attività e/o materia che regolano le attività organizzative ed agonistiche, eventuali programmi sportivi di disciplina sportiva e/o di specifici eventi e/o di attività, deliberati dal Consiglio Federale.
- 1.2 In caso di contrasto fra le norme citate al precedente punto, prevale la regola gerarchicamente superiore.
- 1.3 Eventuali circolari emanate dal Presidente Federale e/o dal Segretario Generale e/o dal Direttore Sportivo vincolano solo i soggetti gerarchicamente subordinati – dipendenti F.I.S.E., collaboratori, consulenti - in base allo Statuto Federale e/o a rapporti di servizio. Le circolari e/o le direttive del Presidente Federale e/o del Segretario Generale e/o dei Direttori Sportivi e/o dei Responsabili di Uffici e Dipartimenti, non possono contrastare e/o modificare lo Statuto Federale e/o i Regolamenti e/o le materie, le attività e i compiti attribuiti dallo Statuto Federale al Consiglio Federale o ai Consigli Regionali.
- 1.4 Il **Regolamento di Giustizia**, le **Norme Sportive Antidoping** e le disposizioni del presente Regolamento Generale per gli aspetti di carattere pubblicistico di cui all'art. 23 dello Statuto Federale CONI devono essere approvati, ai fini sportivi, dalla Giunta Nazionale del CONI che ne valuta la conformità alla legge, allo Statuto Federale del Coni e ai principi fondamentali nonché agli indirizzi e ai criteri deliberati dal Consiglio Nazionale del CONI.
- 1.5 Alle manifestazioni internazionali che si svolgono in Italia nelle discipline di competenza (Salto Ostacoli, Concorso Completo, Dressage, Endurance, Attacchi, Volteggio, Paralimpica) si applicano i regolamenti e le direttive emanate dalla F.E.I.. Le normative F.E.I. si applicano inoltre in ogni fattispecie espressamente richiamata dai singoli Regolamenti delle relative Discipline.
- 1.6 F.I.S.E. aderisce, quale affiliata, a Fédération Équestre Internationale (FEI), European Equestrian Federation (EEF), Federazione Horse Ball (FIHB), Federation of International Polo (FIP), Federation of Horses in Education and Therapy



International (HETI), International Group for Equestrian Qualification (IGEQ). Alle manifestazioni internazionali che si svolgono in Italia nelle discipline di competenza si applicano i regolamenti e le direttive emanate da tali organismi. Le normative emanate da questi si applicano, inoltre, in ogni fattispecie espressamente richiamata dai singoli Regolamenti delle relative discipline sportiva.

## **Art. 2 - Attività federale**

- 2.1 L'attività della F.I.S.E. è disciplinata dallo Statuto Federale e dai Regolamenti federali in armonia con la normativa dettata dal CONI e con gli indirizzi della Federazione Equestre Internazionale (F.E.I.) e degli altri organismi nazionali e internazionali di cui la F.I.S.E. è membro.
- 2.2 La Federazione è competente a regolamentare nell'attività svolta il doping equino (Regolamento Antidoping Equino F.I.S.E.) mentre è di competenza esclusiva del CONI la regolamentazione del doping umano ((Codice Mondiale Antidoping (WADA), Norme sportive Antidoping CONI).
- 2.3 La F.I.S.E. svolge attività sportiva ed attività di formazione.
- 2.3.1 **Attività sportiva:** L'attività sportiva è agonistica o non agonistica in quanto ludico-addestrativa-promozionale (ove per ludico-addestrativa si intende anche l'attività sportiva di avviamento allo sport). La F.I.S.E., come indicato nell'art. 1.2 Statuto Federale, ha competenza:
- esclusiva agonistica nelle discipline riconducibili alla Federazione Equestre Internazionale (F.E.I.) (Salto Ostacoli, Concorso Completo, Dressage, Endurance, Attacchi, Volteggio, Reining, Equitazione Paralimpica Paradressage, Paradriving Endurance Paralimpico, Reining Paralimpico) e nelle discipline Horse Ball e Polo.
- 2.3.2 **Attività di formazione:**
- 2.3.2.1 **Formazione cavaliere:** Ogni cavaliere, per svolgere attività agonistica o non agonistica in enti affiliati/aggregati F.I.S.E., deve essere tesserato alla Federazione. I Regolamenti di ogni disciplina sportiva stabiliscono specificamente i requisiti abilitanti alla partecipazione all'attività ludica e all'attività agonistica e le modalità di rilascio delle specifiche autorizzazioni a montare.
- 2.3.2.2 **Formazione Quadri Tecnici:**  
La Federazione prevede iter formativi specifici per ogni disciplina equestre (**Formazione Quadri Tecnici**).



## **TITOLO II** **AFFILIAZIONI – AGGREGAZIONI**

### **Art. 3 - Affiliazione/Aggregazione**

- 3.1 La Federazione regola i requisiti e la procedura per ottenere l'affiliazione e l'aggregazione, come definite rispettivamente dagli artt. 4 e 15 Statuto Federale.
- 3.2 Si definiscono genericamente "enti" i soggetti giuridici costituiti in forma di associazione sportiva dilettantistica, o società sportiva dilettantistica o società cooperativa sportiva dilettantistica e/o altro soggetto simile che dovesse essere introdotto per tali finalità dalle leggi dello Stato, Gruppi Sportivi di Enti Militari e Corpi dello Stato e assimilati, che hanno i requisiti per essere affiliati e/o aggregati e/o sono affiliati/aggregati. Per gli Enti Militari, non appartenenti ai Gruppi Sportivi Militari, l'affiliazione/aggregazione consente solo l'esercizio delle attività sportive e le relative coperture assicurative.
- 3.3 Non è ammessa la richiesta di affiliazione/aggregazione proposta per il tramite di Comitato Regionale geograficamente diverso da quello di appartenenza territoriale del richiedente. Nel caso delle affiliate per sede del richiedente si intende quella ove il richiedente dispone dell'impianto sportivo di cui al successivo punto 5.1.11 e non quella legale o amministrativa.
- 3.4 Il legale rappresentante dell'ente affiliato/aggregato deve impegnarsi a garantire alla F.I.S.E. il tesseramento di tutti coloro che svolgono attività sportiva, agonistica e non, presso il/i proprio/i impianto/i, salvo che detti soggetti non siano già tesserati F.I.S.E. tramite altro affiliato/aggregato, anche al fine di garantire le coperture assicurative previste dalle disposizioni vigenti. Deve, altresì, garantire il rinnovo annuale dei tesseramenti nei termini determinati dal presente regolamento.
- 3.5 Tutti i cavalli che svolgono attività di cui al precedente art. 2.3.1 presso un ente affiliato/aggregato devono essere iscritti annualmente al Ruolo federale del cavallo atleta nei termini determinati dal presente regolamento.
- 3.6 Gli enti affiliati/aggregati alla F.I.S.E. garantiscono la sicurezza e il benessere dei cavalieri, dei cavalli e dei terzi all'interno dei propri impianti.
- 3.7 L'ente affiliato/aggregato è responsabile in via esclusiva di ogni necessaria autorizzazione e/o concessione da richiedere alle autorità amministrative competenti e del rispetto delle norme edilizie, igienico-sanitarie, di sicurezza, antincendio e, comunque, di ogni norma di legge e/o regolamento per la costruzione e/o il mantenimento del proprio impianto sportivo e/o della sua manutenzione, vigilanza e controllo e per l'accesso del pubblico all'impianto anche durante eventuali manifestazioni sportive.
- 3.8 La F.I.S.E., pertanto, non è responsabile - né risponde in alcun modo e a qualsiasi titolo nei confronti dei tesserati e/o di terzi - delle violazioni da parte dell'ente affiliato/aggregato degli obblighi di cui sopra, essendo le proprie competenze esclusivamente afferenti all'indirizzo e controllo degli aspetti sportivi dell'attività degli affiliati/aggregati.



- 3.9 Il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche assolve alle funzioni di certificazione della natura sportiva dilettantistica dell'attività svolta dalle associazioni sportive dilettantistiche e società sportive affiliate alla F.I.S.E.. La F.I.S.E. una volta effettuato il riconoscimento ai fini sportivi dell'ente sportivo dilettantistico, provvede all'inoltro della domanda di iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche in coerenza alle disposizioni del Regolamento Disciplina sulla tenuta, conservazione e gestione del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, emanato dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri il 27 marzo 2023 e ss. mm. e ii.. Gli Enti affiliati che svolgono attività Paralimpica devono ottenere l'iscrizione alla sezione CIP del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche con delibera del Consiglio Federale di affiliazione per l'attività paralimpica, ai sensi dell'art. 5 comma 4 lett. K dello Statuto CIP. L'iscrizione alla sezione CIP del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche consentirà all'Affiliato il riconoscimento ai fini sportivi e la fruizione del previsto regime giuridico e tributario.
- 3.10 Tutte le autocertificazioni previste dal presente Regolamento Generale o dai Regolamenti della specifica disciplina devono essere rilasciate nella forma di Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e ss.mm. ed accompagnate dal documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore.
- 3.11 Il venir meno temporaneamente di uno dei requisiti richiesti per l'affiliazione, o per l'aggregazione, o ancora per l'abilitazione, comporta per l'Ente l'automatica sospensione della stessa. Quando F.I.S.E. acquisisce notizia di tale momentanea causa di sospensione dell'affiliazione o aggregazione o abilitazione, provvede a prenderne atto con provvedimento d'ufficio del Segretario Generale che ne annota la sospensione sul sistema informatico. L'ente sospeso quando viene meno il motivo che ha determinato la sospensione, ne dà notizia alla F.I.S.E. in forma analoga a quella richiesta annualmente per il rinnovo. Alla ricezione delle formalità richieste il Segretario Generale provvede alla revoca della sospensione. Ove la causa di detta sospensione non venisse superata entro il 31 dicembre dell'anno in cui si è verificata, l'Ente non può provvedere al rinnovo rispettivamente dell'Affiliazione, dell'Aggregazione, dell'Abilitazione. In caso di sospensione dall'Abilitazione a svolgere attività sportiva agonistica è previsto il passaggio dell'Ente allo svolgimento della sola attività sportiva ludica.

## **CAPO I** **AFFILIAZIONE**

### **Art. 4 – Affiliazione: norme generali**

- 4.1 L'ente che acquisisce l'affiliazione senza richiedere ulteriori abilitazioni di cui al Capo II del presente Regolamento può:
- 4.1.1 esercitare il diritto al voto, acquisita l'anzianità di 12 mesi e sussistendo le condizioni di cui allo Statuto Federale e al Regolamento Generale;



- 4.1.2 svolgere attività sportiva non agonistica, ludica, di avviamento allo sport promozionale, con pony o cavalli o altri equidi;
- 4.1.3 rilasciare/rinnovare autorizzazioni a montare non agonistiche a tesserati sia minorenni che maggiorenni;
- 4.1.4 rinnovare le autorizzazioni a montare agonistiche ai tesserati maggiorenni;
- 4.1.5 rinnovare le autorizzazioni a montare agonistiche ai tesserati minori di età, in coerenza alle abilitazioni previste in funzione del livello posseduto dall'Istruttore o Tecnico che attesta svolgere quale titolare firmatario la propria attività presso l'ente;
- 4.1.6 fregiarsi della qualifica di "affiliato F.I.S.E." ed abbinare il proprio logo e la propria immagine a quella di F.I.S.E. nelle forme e modalità determinate nell'apposito Libro IV del presente Regolamento.
- 4.2 Oltre quanto al precedente art. 4.1, l'ente che richiede oltre all'affiliazione anche eventuali ulteriori abilitazioni di cui Capo II del presente Regolamento può inoltre:
  - 4.2.1 svolgere attività sportiva agonistica in coerenza alle abilitazioni previste in funzione del livello posseduto dall'Istruttore o Tecnico che attesta svolgere quale titolare firmatario la propria attività presso l'ente;
  - 4.2.2 rilasciare/rinnovare le autorizzazioni a montare agonistiche in coerenza alle abilitazioni previste in funzione del livello posseduto dall'Istruttore o Tecnico che attesta svolgere quale titolare firmatario la propria attività presso l'ente.
- 4.3 La Federazione si riserva di verificare la sussistenza dei requisiti autocertificati dal legale rappresentate dell'ente richiedente l'affiliazione per il tramite di un Delegato all'uopo nominato. L'eventuale accertamento della non sussistenza in toto o in parte dei requisiti autocertificati comporta la responsabilità disciplinare del dichiarante.
- 4.4 L'ente affiliato deve garantire l'accesso agli impianti ai Delegati nominati dalla F.I.S.E. per eventuali controlli.

#### **Art. 5 - Affiliazione: requisiti**

- 5.1 L'ente che richiede l'affiliazione deve avere e documentare i seguenti requisiti:
  - 5.1.1 atto costitutivo sottoscritto dagli associati fondatori;
  - 5.1.2 Statuto ASD o SSD, e/o altro soggetto simile che dovesse essere introdotto per tali finalità dalle leggi dello Stato, che indichi:
    - a) denominazione dell'ente, sede legale, il soggetto cui sia attribuita la rappresentanza legale, e l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;
    - b) democrazia e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
    - c) l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive CONI, nonché allo Statuto Federale e ai regolamenti F.I.S.E.;



- d) l'assenza dello scopo di lucro;
  - e) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari e di reinvestire tutti gli utili prodotti per le finalità societarie;
  - f) le modalità di scioglimento dell'associazione e l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni;
  - g) ogni altro requisito previsto quale obbligatorio dal D. Lgs. 36/2021 e ss. mm. e ii. *(F.I.S.E. rende disponibile sul proprio sito un format di Statuto Federale che può essere oggetto di variazione purché rispetti i vincoli elencati alle lettere a), b), c) d) e) f) g) che precedono)*;
- 5.1.3 dati anagrafici dell'ente e indirizzo PEC;
  - 5.1.4 certificato attribuzione Codice Fiscale/Partita IVA;
  - 5.1.5 esclusivamente per le ASD, elenco nominativo con anagrafiche di almeno 10 associati con diritto di voto (requisito non richiesto per SSD r.l., Società cooperative, Gruppi Sportivi di Enti Militari e Corpi dello Stato e assimilati);
  - 5.1.6 elenco nominativo con anagrafiche degli organi elettivi con le rispettive cariche secondo le norme statutarie, nonché copia del verbale di Assemblea che ha provveduto all'elezione, rispettando il divieto per gli amministratori di ricoprire qualsiasi altra carica sociale in altri enti affiliati o aggregati alla F.I.S.E.;
  - 5.1.7 **autocertificazione** rilasciata dal Presidente e da ciascuno dei componenti degli organi sociali di non essere stato assoggettato a condanne per delitti dolosi o a radiazioni o a sospensioni per un periodo superiore ad 1 anno dall'attività agonistica o da una carica o incarico Federale o sociale, come previsto dall'art. 4.4 Statuto Federale;
  - 5.1.8 dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentate dell'ente, di essere consapevole della responsabilità esclusiva dell'ente relativamente all'ottenimento di tutte le autorizzazioni amministrative necessarie e all'ottemperanza delle normative comunali/regionali/nazionali in vigore, come da "**dichiarazione di responsabilità e consapevolezza**" allegata al presente Regolamento Generale;
  - 5.1.9 **autocertificazione** del legale rappresentante dell'ente richiedente attestante la disponibilità giuridica esclusiva di un impianto sportivo, valevole per l'intero anno solare per cui si richiede l'affiliazione (*non può essere richiesta l'affiliazione da due soggetti diversi che dispongano dello stesso impianto a meno che l'impianto non sia divisibile, consentendo a ciascun affiliato di ottemperare ai requisiti richiesti per le diverse specialità*). Detto impianto deve avere le caratteristiche minime di cui al successivo art. 5.1.11;
  - 5.1.10 ai sensi dell'art. 4.3 Statuto Federale, presenza di 10 patentati entro 1 mese dalla data di affiliazione, escluse "abilitazioni alla pratica temporanea";
  - 5.1.11 **autocertificazione** del legale rappresentante dell'ente richiedente, attestante la dotazione di cui dispone l'ente riferita ad impianti, attrezzature e cavalli/pony, con allegata documentazione fotografica e planimetrica che



dettagli i luoghi e le dimensioni dei campi e dei box. Da tale autocertificazione deve risultare la sussistenza di un impianto sportivo che disponga di:

- a) almeno 1 campo di addestramento con fondo in sabbia o in erba di superficie minima metri quadri 800, con recinzione infissa al suolo idonea per altezza e materiale, priva di spigoli vivi;
- b) almeno n. 5 box, in muratura o prefabbricati, idonei per il benessere del cavallo/pony o n. 5 capannine idonee a garantire il riparo del cavallo/pony e con paddock idonei di superficie adeguata al movimento libero del cavallo/pony, dotati di abbeveratoi con acqua pulita, con recinzione naturale o infissa al suolo idonea per altezza e materiale, priva di spigoli vivi;
- c) elenco nominativo di almeno n. 5 cavalli/pony stabilmente scuderizzati presso l'ente richiedente, anche se non di proprietà dell'ente, idonei alla pratica dello sport equestre, regolarmente tesserati da parte dell'ente affiliando o da associati dell'ente medesimo;
- d) servizi igienico-sanitari;

5.1.12 istruttore di Base, o Tecnico Attività Ludica, o Tecnico di Base Club - o Istruttori o Tecnici di livello superiore - in regola con il rinnovo del tesseramento e con l'aggiornamento, che deve autocertificare di prestare attività quale titolare firmatario in esclusiva per l'ente richiedente;

5.1.13 versamento quota annuale di affiliazione che è comprensiva del tesseramento dei membri del Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 33.1 lettera c), per come disposto all'art. 9.1 lettera c) e 9.2 Statuto Federale (compresi organi direttivi dei Gruppi Sportivi di Enti Militari, Corpi dello Stato o similari, anche se designati dalle competenti autorità amministrative). Non sono ricompresi fra questi i rappresentanti dei cavalieri, dei cavalieri proprietari e dei tecnici. Detto versamento deve avvenire nei termini indicati nelle successive disposizioni "Prima affiliazione" o "Rinnovo affiliazione". Con il tesseramento nella specifica categoria quali Dirigenti sociali e componenti del Consiglio Direttivo di enti affiliati/aggregati, detti tesserati sono coperti da garanzia assicurativa così come da Polizza le cui dettagliate condizioni sono pubblicate nel sito F.I.S.E..

5.2 Il legale rappresentante dell'ente può richiedere – in fase di affiliazione, o successivamente - la registrazione di uno o più ulteriori impianti sportivi, che dispongano almeno di requisiti di cui al precedente punto 5.1.11. La registrazione di uno o più ulteriori impianti consente di beneficiare anche per questi impianti dei diritti dell'ente affiliato.

5.3 L'affiliazione cessa, ai sensi dell'art. 8 Statuto Federale, qualora:

- a) l'ente affiliato comunichi formalmente alla F.I.S.E, la propria volontà di recesso;
- b) l'ente sia sciolto e/o cessi l'attività al termine della fase di liquidazione;
- c) l'ente non provveda al rinnovo dell'affiliazione entro l'anno successivo a quello dell'ultimo regolare rinnovo;
- d) ai fini della verifica dell'art. 8 comma 1 lett. d) dello Statuto la cessazione di appartenenza alla F.I.S.E. consegue alla revoca dell'affiliazione da parte del



Consiglio Federale, con propria deliberazione, nei soli casi di perdita dei requisiti prescritti per ottenere l'affiliazione o per inattività sportiva. È inattivo sotto il profilo sportivo l'ente, che nell'arco di mesi dodici, non svolga attività sportiva documentata dalla partecipazione di almeno un proprio tesserato a manifestazioni organizzate nel rispetto dei Regolamenti F.I.S.E. inserite nei calendari della Federazione, o alternativamente, non abbia svolto, nell'arco di mesi dodici, attività didattica documentata dalla presenza di 10 patentati, escluse "abilitazioni alla pratica temporanea".

Della avvenuta cessazione dell'affiliazione per cause riconducibili ai precedenti punti a), b), d), il Segretario Generale dà tempestiva comunicazione al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche. Il verificarsi di cessazione per mancato rinnovo dell'affiliazione è registrato all'atto della complessiva trasmissione dei dati relativi agli Enti che rinnovano annualmente l'affiliazione.

## CAPO II **ABILITAZIONI PER ENTI AFFILIATI**

### **Art. 6 – Norme generali relative alle abilitazioni per lo svolgimento dell'attività sportiva agonistica e per il relativo rilascio/rinnovo delle autorizzazioni a montare**

- 6.1 All'atto dell'affiliazione o successivamente, l'ente può richiedere una o più abilitazioni per le discipline di cui all'art. 1.2 Statuto Federale se in possesso dei seguenti ulteriori requisiti che devono essere autocertificati dal legale rappresentante dell'ente richiedente, allegando documentazione fotografica e planimetrica, se diversa e/o ulteriore rispetto a quella di cui al precedente art. 5.1.11.
- 6.2 La Federazione si riserva di verificare la sussistenza dei requisiti autocertificati dal legale rappresentate dell'ente richiedente l'affiliazione per il tramite di un Delegato all'uopo nominato. L'eventuale accertamento della non sussistenza in toto o in parte dei requisiti autocertificati comporta la responsabilità disciplinare del dichiarante.
- 6.3 L'ente affiliato deve garantire l'accesso agli impianti a Delegati nominati dalla F.I.S.E. per eventuali controlli.
- 6.4 Per ogni disciplina sportiva olimpica e per il Paradressage di cui l'ente affiliato chiede abilitazione deve disporre di Istruttore Federale di I° livello o superiore o di Tecnico di Equitazione di Campagna di II° livello o di Tecnici di altre discipline di II° livello o superiore - in regola con il rinnovo del tesseramento e con l'aggiornamento professionale - che deve autocertificare di prestare attività per l'ente richiedente.

### **Art. 7 – Abilitazione per lo svolgimento attività sportiva agonistica Discipline Olimpiche: Salto Ostacoli, Concorso Completo, Dressage**

- 7.1 Per l'abilitazione all'attività sportiva agonistica Discipline Olimpiche: Salto Ostacoli, Concorso Completo, Dressage, l'ente affiliato deve documentare con relativa autocertificazione, la sussistenza dei seguenti ulteriori requisiti:





- a) Il campo di addestramento di cui all'art. 5.1.11 sub a) deve avere una superficie minima non inferiore a metri quadri 1200 con recinzione infissa al suolo idonea per altezza e materiale, priva di spigoli vivi;
- b) oltre ai box di cui all'art. 5.1.11 sub b), ulteriori n. 5 box in muratura o prefabbricati, idonei per il benessere del cavallo/pony;
- c) oltre ai cavalli/pony di cui all'art. 5.1.11 lett. c), ulteriori n. 5 cavalli/pony stabilmente scuderizzati presso l'ente richiedente, anche se non di proprietà dell'ente, idonei alla pratica dello sport equestre, regolarmente iscritti al Ruolo federale del cavallo da parte dell'ente affiliando o da associati dell'ente medesimo;
- d) locale selleria;
- e) spogliatoi per atleti;
- f) Istruttore Federale di I° livello o superiore Discipline Olimpiche in regola con il rinnovo del tesseramento e con l'aggiornamento di carica che deve autocertificare di prestare attività per l'ente richiedente. Nel caso di Istruttore Federale di I° Livello Dressage o superiore l'abilitazione accordata è unicamente per la disciplina del Dressage;
- g) versamento quota annuale per l'abilitazione allo svolgimento dell'attività sportiva agonistica Discipline Olimpiche.

7.2 L'ente abilitato può rilasciare/rinnovare tutte le autorizzazioni a montare non agonistiche e rilasciare/rinnovare per tesserati maggiorenni tutte le autorizzazioni a montare agonistiche e per i tesserati minorenni le autorizzazioni a montare che rientrano nelle competenze del livello posseduto dall'Istruttore di cui al punto f) che precede.

#### **Art. 8 – Abilitazione per lo svolgimento attività sportiva agonistica Endurance e Endurance Paralimpico e Integrato**

- 8.1 Per l'abilitazione l'ente affiliato deve documentare con relativa autocertificazione la sussistenza dei seguenti ulteriori requisiti:
- a) un Tecnico II° livello o superiore di disciplina Endurance, in regola con il rinnovo del tesseramento e con l'aggiornamento della carica che deve autocertificare di prestare attività per l'ente richiedente;
  - b) locale selleria;
  - c) spogliatoio per atleti;
  - d) versamento quota annuale per l'abilitazione allo svolgimento attività sportiva agonistica Endurance.
- 8.2 L'ente abilitato può rilasciare/rinnovare tutte le autorizzazioni a montare non agonistiche e rilasciare/rinnovare tutte le autorizzazioni a montare agonistiche della disciplina Endurance.
- 8.3 Ove presente un tecnico di Sport Integrati con specializzazione in Endurance Paralimpico e Integrato l'ente può svolgere anche attività di Endurance Paralimpico e Integrato.



**Art. 9 – Abilitazione per lo svolgimento attività sportiva agonistica Attacchi e Paradriving**

- 9.1 Per l'abilitazione l'ente affiliato deve documentare con relativa autocertificazione la sussistenza dei seguenti ulteriori requisiti:
- a) il campo di addestramento di cui all'art. 5.1.11 sub a) può essere anche con fondo erboso e deve avere dimensioni minime metri quadrati 1800;
  - b) un Tecnico di disciplina II° livello o superiore Attacchi, in regola con il rinnovo del tesseramento e con l'aggiornamento della carica che deve autocertificare di prestare attività per l'ente richiedente;
  - c) locale selleria;
  - d) spogliatoio per atleti;
  - e) presenza nella dotazione dell'ente di almeno un attacco;
  - f) versamento quota annuale per l'abilitazione allo svolgimento dell'attività sportiva agonistica Attacchi.
- 9.2 L'ente abilitato può rilasciare/rinnovare tutte le autorizzazioni a montare non agonistiche e rilasciare/rinnovare tutte le autorizzazioni a montare agonistiche della disciplina Attacchi.
- 9.3 Ove presente un tecnico di Sport Integrati con specializzazione in Paradriving, l'ente può svolgere anche attività di Paradriving.

**Art. 10 – Abilitazione per lo svolgimento attività sportiva agonistica Volteggio e Volteggio Integrato**

- 10.1 Per l'abilitazione l'ente affiliato deve documentare con relativa autocertificazione la sussistenza dei seguenti ulteriori requisiti:
- a) un Tecnico di disciplina II° livello o superiore Volteggio abilitato al rilascio delle patenti relative alla specifica disciplina sportiva del Volteggio, in regola con il rinnovo del tesseramento e con l'aggiornamento della carica che deve autocertificare di prestare attività per l'ente richiedente;
  - b) presenza nella dotazione dell'ente di almeno un cavallo finto e di un fascione da volteggio;
  - c) locale selleria;
  - d) spogliatoio per atleti;
  - e) versamento quota annuale per l'abilitazione allo svolgimento attività sportiva agonistica Volteggio;
- 10.2 L'ente abilitato può rilasciare/rinnovare tutte le autorizzazioni a montare non agonistiche e rilasciare/rinnovare tutte le autorizzazioni a montare agonistiche della disciplina Volteggio.
- 10.3 Ove presente un tecnico di Sport Integrati con specializzazione in Volteggio Integrato l'ente può svolgere anche attività di Volteggio Integrato.



### **Art. 11 – Abilitazione per lo svolgimento attività sportiva agonistica Reining e Reining Paralimpico e Integrato**

- 11.1 Per l'abilitazione l'ente affiliato deve documentare con relativa autocertificazione la sussistenza dei seguenti ulteriori requisiti:
- a) il campo di addestramento deve avere dimensioni minime metri quadrati 1.200 con recinzione infissa al suolo idonea per altezza e materiale idoneo, priva di spigoli vivi;
  - b) locale selleria;
  - c) spogliatoi per atleti;
  - d) un Tecnico di disciplina sportiva II° livello o superiore Reining abilitato al rilascio delle patenti relative alla specifica disciplina sportiva del Reining, in regola con il rinnovo del tesseramento e con l'aggiornamento della carica che deve autocertificare di prestare attività per l'ente richiedente;
  - e) versamento quota annuale per l'abilitazione allo svolgimento dell'attività sportiva agonistica Reining.
- 11.2 L'ente abilitato può rilasciare/rinnovare tutte le autorizzazioni a montare non agonistiche e rilasciare/rinnovare tutte le autorizzazioni a montare agonistiche della disciplina Reining.
- 11.3 Ove presente un tecnico di Sport Integrati con specializzazione in Reining Paralimpico e Integrato, l'ente può svolgere anche attività di Reining Paralimpico e Integrato.

### **Art. 12 – Abilitazione per lo svolgimento attività sportiva agonistica Paralimpica (Paradressage)**

- 12.1 Per l'abilitazione l'ente affiliato deve documentare con relativa autocertificazione la sussistenza dei seguenti ulteriori requisiti:
- a) un Istruttore di Equitazione I° livello o superiore abilitato al rilascio delle patenti relative alla specifica disciplina Paralimpica, in regola con il rinnovo del tesseramento e con l'aggiornamento della carica che deve autocertificare di prestare attività per l'ente richiedente;
  - b) ausili idonei (pedana o scivolo per la salita a cavallo);
  - c) cavalli idonei per la specifica attività;
  - d) versamento quota annuale per l'abilitazione allo svolgimento attività agonistica Paralimpica.
- 12.2 L'ente abilitato può rilasciare/rinnovare tutte le autorizzazioni a montare non agonistiche e rilasciare/rinnovare tutte le autorizzazioni a montare agonistiche.

### **Art. 13 – Abilitazione per lo svolgimento attività sportiva agonistica Horse Ball**

- 13.1 Per l'abilitazione l'ente affiliato deve documentare con relativa autocertificazione la sussistenza dei seguenti ulteriori requisiti:
- a) il campo di addestramento deve avere dimensioni minime metri quadrati 1650 (preferibilmente con forma regolare metri 25 x metri 65) in sabbia indoor/outdoor con recinzione idonea per altezza e materiale, priva di spigoli vivi;



- b) un Tecnico di disciplina sportiva II° livello o superiore Horse Ball abilitato al rilascio delle patenti relative alla specifica disciplina dell'Horse Ball, in regola con il rinnovo del tesseramento e con l'aggiornamento della carica che deve autocertificare di prestare attività per l'ente richiedente;
- c) presenza nella dotazione dell'ente almeno di n. 2 canestri regolamentari provvisti di reti e di palla con maniglie;
- d) locale selleria;
- e) spogliatoio per atleti;
- f) versamento quota annuale per l'abilitazione allo svolgimento dell'attività sportiva agonistica Horse Ball.

13.2 L'ente abilitato può rilasciare/rinnovare tutte le autorizzazioni a montare non agonistiche e rilasciare/rinnovare tutte le autorizzazioni a montare agonistiche della disciplina Horse Ball.

#### **Art. 14 – Abilitazione per lo svolgimento attività sportiva agonistica Polo**

14.1 Per l'abilitazione alle tre specialità della disciplina sportiva del Polo: Polo, Arena o Paddock Polo l'ente affiliato deve documentare con relativa autocertificazione la sussistenza dei seguenti ulteriori requisiti:

- a) Il campo di addestramento deve avere le dimensioni necessarie per il gioco Polo: lunghezza massima 275 metri, minima 230 metri. Larghezza: massimo 180 metri se senza tavole laterali e 130 metri con tavole laterali. Inoltre, il campo deve avere una striscia di terreno libero di 10 metri di larghezza circa ad ogni lato delle linee laterali e 30 metri di larghezza circa, dietro ogni linea posteriore. Il campo e tali strisce costituiscono nell'insieme la "zona di sicurezza".

In alternativa:

Arena o Paddock Polo: lunghezza: minimo metri 40, larghezza minimo metri 20, con recinzione infissa al suolo idonea per altezza e materiale, priva di spigoli vivi;

- b) presenza nella dotazione dell'ente di attrezzatura idonea alla disciplina (palle, stecche, porte);
- c) locale selleria;
- d) spogliatoio per atleti;
- e) un Tecnico di disciplina sportiva II° livello o superiore Polo, o Arena o Paddock Polo, abilitato al rilascio delle patenti relative alla specifica disciplina del Polo, o Arena o Paddock Polo, in regola con il rinnovo del tesseramento e con l'aggiornamento della carica che deve autocertificare di prestare attività per l'ente richiedente;
- f) versamento quota annuale per l'abilitazione allo svolgimento dell'attività sportiva agonistica Polo.

14.2 L'ente abilitato può rilasciare/rinnovare tutte le autorizzazioni a montare non agonistiche e rilasciare/rinnovare tutte le autorizzazioni a montare agonistiche delle discipline Polo, Arena o Paddock Polo.



**Art. 15 – Abilitazione per lo svolgimento attività sportiva della disciplina Attività Ludica, specialità Mounted Games**

- 15.1 Per l'abilitazione l'ente affiliato deve documentare con relativa autocertificazione la sussistenza dei seguenti ulteriori requisiti:
- a) il campo di addestramento deve avere dimensioni minime metri quadrati 1.200 con recinzione infissa al suolo idonea per altezza e materiale idoneo, priva di spigoli vivi;
  - b) locale selleria;
  - c) spogliatoi per atleti;
  - d) un Tecnico di disciplina sportiva Ludica specialità Mounted Games abilitato al rilascio delle patenti relative alla specifica specialità Mounted Games, in regola con il rinnovo del tesseramento e con l'aggiornamento della carica che deve autocertificare di prestare attività per l'ente richiedente;
  - e) versamento quota annuale per l'abilitazione allo svolgimento dell'attività sportiva Mounted Games.
- 15.2 L'ente abilitato può rilasciare/rinnovare tutte le autorizzazioni a montare non agonistiche della disciplina sportiva Ludica e specialità Mounted Games e il brevetto B/Mounted Games in funzione del livello posseduto dal Tecnico di cui al punto d) che precede.

**Art. 16 – Abilitazione per lo svolgimento delle attività sportiva di cui F.I.S.E. ai sensi dell'art. 1.2 Statuto Federale regola l'attività non in esclusiva: Cross Country, Monta da lavoro, Monta da Lavoro specialità Gimkane, Equitazione di Campagna, Turismo Equestre (e relative specialità: Point to Point, Trekking, Orienteering), Equitazione Americana, Attività Equestri di Tradizione e Rassegna, e al relativo rilascio/rinnovo delle autorizzazioni a montare**

- 16.1 All'atto dell'affiliazione o successivamente, l'ente può richiedere una o più abilitazioni per le discipline di cui al presente articolo se in possesso dei seguenti ulteriori requisiti che devono essere autocertificati dal legale rappresentante dell'ente richiedente, allegando documentazione fotografica e planimetrica, se diversa e/o ulteriore rispetto a quella di cui all'art. 5.1.11.
- a) presenza nella dotazione dell'ente di attrezzatura idonea alla disciplina per cui si richiede abilitazione;
  - b) locale selleria;
  - c) spogliatoio per atleti;
  - d) un Tecnico di disciplina sportiva abilitato al rilascio delle patenti relative alla specifica disciplina sportiva, in regola con il rinnovo del tesseramento e con l'aggiornamento della carica che deve autocertificare di prestare attività per l'ente richiedente;
  - e) versamento quota annuale per l'abilitazione allo svolgimento alla specifica attività sportiva.



16.2 L'ente abilitato può rilasciare/rinnovare tutte le autorizzazioni a montare non agonistiche e rilasciare/rinnovare tutte le autorizzazioni a montare agonistiche delle discipline sportive richieste in funzione del livello posseduto dal Tecnico di cui al punto d) che precede.

**Art. 17 – Abilitazione per lo svolgimento delle attività sportive di cui F.I.S.E. ai sensi dell'art. 1.2 Statuto Federale regolamenta in via non esclusiva: Attività Ludica**

17.1 Per l'abilitazione l'ente affiliato deve documentare con relativa autocertificazione la sussistenza dei seguenti ulteriori requisiti:

- a) un Istruttore o Tecnico di disciplina abilitato al rilascio delle patenti relative alla specifica disciplina sportiva, in regola con il rinnovo del tesseramento e con l'aggiornamento della carica che deve autocertificare di prestare attività nell'ente;
- b) versamento quota annuale per l'abilitazione allo svolgimento alla specifica attività sportiva.

17.2 L'ente abilitato può rilasciare/rinnovare tutte le autorizzazioni a montare non agonistiche in funzione del livello posseduto dal Tecnico.

**Art. 18 – Abilitazione per lo svolgimento di Sport Integrati in Equitazione e Interventi Assistiti con il cavallo e al relativo rilascio/rinnovo delle autorizzazioni a montare (in precedenza Riabilitazione Equestre)**

18.1 Per l'abilitazione a Sport integrati in Equitazione l'ente affiliato deve documentare con relativa autocertificazione la sussistenza dei seguenti ulteriori requisiti:

- a) un Tecnico di Equitazione Paralimpica o figura tecnica specializzata in Sport Integrati in Equitazione oltre all'Istruttore o al Tecnico di cui all'art. 5.1.12 - qualora detta qualifica non sia già rivestita dalle figure tecniche sopra citate - che deve autocertificare di prestare attività per l'ente richiedente e che può svolgere attività presportiva paralimpica e/o sport integrati mediante l'emissione in via esclusiva delle Patenti A/LS;
- b) essere dotato di ausili idonei (selle inglesi con maniglie estraibili e/o fascioni con maniglie, pedana o scivolo per la salita a cavallo);
- c) essere dotato di cavalli idonei per la specifica attività;
- d) essere dotato di servizi igienico-sanitari per disabili.

18.2 Per l'abilitazione a Interventi Assistiti con il Cavallo l'ente affiliato deve attestare con relativa autocertificazione la sussistenza degli ulteriori requisiti:

- a) essere in regola con quanto disposto dalle "Linee guida nazionali per gli Interventi Assistiti con gli Animali" approvato il 25.3.2015 dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in riferimento alle specifiche normative emanate dalle Regioni di appartenenza dell'ente;
- b) un Tecnico FISE in interventi Assistiti con il Cavallo (I.A.C.) (già Tecnico in Riabilitazione Equestre) che deve essere contestualmente in possesso della qualifica di Coadiutore del Cavallo rilasciata ai sensi delle succitate Linee Guida e regolarmente iscritto alla Digital Pet (rinominato Tecnico IAC FISE), oltre



all'Istruttore o al Tecnico di cui all'art. 5.1.12 - qualora detta qualifica non sia rivestita dal Tecnico I.A.C. abilitato - che deve autocertificare di prestare attività per l'ente richiedente e che può svolgere le seguenti attività:

- AAA (interventi di tipo ludico ricreativo), attività presportiva e sport integrati se operanti figure tecniche specializzate in Sport Integrati e/o Tecnici di Equitazione Paralimpica;
- EAA (interventi di tipo educativo) se operanti come Referenti di intervento le figure appartenenti all'area sanitaria;
- TAA (terapia assistita con gli animali) se operanti come Referenti di intervento le figure appartenenti all'area sanitaria;

c) avvalersi della collaborazione di un Responsabile di Progetto e di un Medico Veterinario;

d) essere dotato di ausili idonei (selle inglesi con maniglie estraibili e/o fascioni con maniglie, pedana o scivolo per la salita a cavallo);

e) essere dotato di cavalli idonei per la specifica attività con certificazione sanitaria come indicato dalle "Linee guida nazionali per gli Interventi Assistiti con gli Animali"

f) essere dotato di servizi igienico-sanitari per disabili.

18.3 Tutte le figure devono essere contestualmente in possesso della qualifica di Coadiutore del Cavallo rilasciata ai sensi delle succitate Linee Guida e regolarmente iscritte alla Digital PET (rinominati Tecnici IAC F.I.S.E.). Nella formazione dell'equipe multidisciplinare si devono rispettare le indicazioni delle Linee Guida stabilite dall'Accordo tra Stato e Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano e dall'applicazione delle stesse che ogni Regione stabilisce con specifiche deliberazioni. Deve, comunque, essere presente un Tecnico F.I.S.E. abilitato.

18.4 Il Tecnico FISE in interventi Assistiti con il Cavallo (già Tecnico in Riabilitazione Equestre) deve aver acquisito entro il mese di marzo 2018, in base a quanto indicato nelle "Linee Guida nazionali per gli Interventi Assistiti con gli Animali", il riconoscimento anche come "Coadiutore del cavallo", al fine di poter mantenere le autorizzazioni da parte di F.I.S.E..

18.5 L'ente abilitato può rilasciare/rinnovare tutte le autorizzazioni a montare non agonistiche della specifica attività e rinnovare le eventuali patenti agonistiche degli Istruttori/Tecnici presenti nell'equipe.

18.6 Per l'abilitazione alle sopra descritte attività, il legale rappresentante dell'ente deve compilare e sottoscrivere apposita griglia per ogni rinnovo annuale.

18.7 Tale abilitazione non prevede il versamento della quota annuale.

### **CAPO III** **OMOLOGAZIONE**

#### **Art. 19 – Omologazione degli impianti sportivi agonistici: rinvio al Regolamento Tecnico Federale**

19.1 In ossequio alla delibera CONI n. 1379/2008 e successive modifiche e integrazioni ove intervenute, gli impianti sportivi agonistici, nuovi od oggetto di ristrutturazione,



che svolgano attività agonistiche inserite nel calendario federale devono essere omologati dalla Federazione Nazionale in base al **Regolamento Tecnico Federale per l'Omologazione degli impianti**.

- 19.2 Tale Regolamento tiene conto degli specifici requisiti tecnici delle diverse discipline equestri, olimpiche e non olimpiche, e consente di fornire una concreta e fondamentale tutela ai Comitati Organizzatori, evitando l'applicazione di più gravose disposizioni.

## **CAPO IV AGGREGAZIONE**

### **Art. 20 – Aggregazione: norme generali**

- 20.1 L'ente aggregato:
- 20.1.1 può svolgere attività ludica addestrativa, ricreativa, amatoriale, culturale;
  - 20.1.2 può rilasciare/rinnovare autorizzazioni a montare non agonistiche esclusivamente a soggetti maggiorenni;
  - 20.1.3 può rinnovare le autorizzazioni a montare agonistiche esclusivamente ai soggetti maggiorenni;
  - 20.1.4 può svolgere attività sportiva agonistica limitatamente ai tesserati maggiori di età;
  - 20.1.5 non può esercitare, ai sensi dell'art. 15.3 Statuto Federale, il diritto al voto;
  - 20.1.6 non può avvalersi del riconoscimento ai fini sportivi e del regime giuridico e tributario conseguente all'iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, essendo tale iscrizione riservata esclusivamente agli enti affiliati.
- 20.2 La Federazione si riserva di verificare la sussistenza dei requisiti autocertificati dal legale rappresentate dell'ente richiedente l'aggregazione per il tramite di un Delegato all'uopo nominato. L'eventuale accertamento della non sussistenza in toto o in parte dei requisiti autocertificati comporta la responsabilità disciplinare del dichiarante. L'ente aggregato deve garantire l'accesso agli impianti, quando esistenti, a Delegati nominati dalla F.I.S.E. per eventuali controlli.

### **Art. 21 – Aggregazione: requisiti**

- 21.1 L'ente che richiede l'aggregazione deve avere e documentare i seguenti requisiti:
- 21.1.1 atto costitutivo sottoscritto dagli associati fondatori;
  - 21.1.2 Statuto/Regolamento interno/Delibera che produca effetto verso tutti gli Associati e/o soci:
    - a) ispirato ai principi di democraticità interna;
    - b) contenente l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive CONI, nonché allo Statuto Federale e ai regolamenti F.I.S.E.;
    - c) prevedente l'assenza dello scopo di lucro;
    - d) prevedente l'obbligo di reinvestire tutti gli utili prodotti per le finalità societarie (*F.I.S.E. rende disponibile sul proprio sito un format di Statuto*





*Federale che può essere oggetto di variazione purché rispetti i vincoli elencati alle lettere a), b), c) e d) che precedono);*

- 21.1.3 dati anagrafici dell'ente e indirizzo PEC;
- 21.1.4 certificato attribuzione Codice Fiscale/Partita IVA;
- 21.1.5 elenco nominativo con anagrafiche degli organi elettivi con le rispettive cariche secondo le norme statutarie nonché copia del verbale di Assemblea che ha provveduto all'elezione, rispettando il divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altri enti affiliati o aggregati alla F.I.S.E..
- 21.1.6 autocertificazione del Presidente e di ciascuno dei componenti degli organi sociali, di non essere stato assoggettato a condanne per delitti dolosi o a radiazioni o a sospensioni per un periodo superiore ad 1 anno dall'attività agonistica o da una carica o incarico Federale o sociale, come previsto dall'art. 4.4 Statuto Federale;
- 21.1.7 in caso di aggregazione con impianto, dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentate dell'ASD o SSD, di essere consapevole della responsabilità esclusiva dell'ente relativamente all'ottenimento di tutte le autorizzazioni amministrative necessarie e all'ottemperanza delle normative comunali/regionali/nazionali in vigore, come “**dichiarazione di responsabilità e consapevolezza**” allegata al presente Regolamento Generale;
- 21.1.8 versamento quota annuale di aggregazione, che è comprensiva del tesseramento dei membri del Consiglio Direttivo, nei termini indicati nelle disposizioni “Prima aggregazione” e “Rinnovo aggregazione”. ~~esclusi~~ Non sono ricompresi fra questi i rappresentati dei cavalieri, dei cavalieri proprietari e dei tecnici.

## **Art. 22 – Aggregazione nazionale: requisiti**

- 22.1 L'ente che richiede l'aggregazione nazionale, ai sensi dell'art. 15.2 Statuto Federale, deve ottemperare alle medesime disposizioni generali e ai medesimi requisiti delle aggregazioni di cui ai precedenti artt. 20 e 21 del presente Regolamento Generale.

## **CAPO V PROGETTI F.I.S.E.**

## **Art. 23 – Progetto “Cavalli F.I.S.E. in preparazione atletica e/o recupero condizione psico – fisica”**

- 23.1 Gli enti affiliati/aggregati che intendono ottenere l'abilitazione a svolgere l'attività di cui al presente progetto specificatamente indicata nell'**Allegato A “Manifestazione impegno”** (sito federale Area Attività/Salute e Benessere del Cavallo) devono autocertificare, allegando documentazione fotografica e planimetrica (che dettagli i luoghi e la dimensione dei paddock e/o dell'area), di essere in possesso, oltre che dei requisiti di cui al precedente art. 5, se enti affiliati, o art. 21, se enti aggregati, dei seguenti ulteriori requisiti:
- 23.2 per alternanza paddock/box:



- a) box in muratura o prefabbricati idonei al benessere dei cavalli atleti pari al numero dei paddock destinati al Progetto;
  - b) paddock in buono stato di manutenzione di superficie non inferiore a metri quadri 300 per cavallo atleta, con recinzione naturale o infissa al suolo idonea per altezza e materiale, priva di spigoli vivi, dotati di zone d'ombra e di abbeveratoi con acqua pulita;
- 23.3 per mantenimento dei cavalli atleti all'aperto:
- a) area verde in buono stato di manutenzione, delimitata da recinzione naturale o infissa al suolo idonea per altezza e materiale e priva di spigoli vivi;
  - b) l'area deve essere di superficie non inferiore a metri quadri 1000 per cavallo;
  - c) l'area deve essere priva al suo interno di costruzioni, oggetti e/o impedimenti che possano ferire, spaventare e/o colpire gli animali;
  - d) l'area deve essere dotata di adeguato numero di capannine in relazione al numero dei cavalli/pony atleti ospitati, idonee a garantire agli stessi il riparo;
  - e) punti di abbeveramento con acqua pulita sempre disponibile all'interno dell'area.
- 23.4 La Federazione si riserva di verificare la sussistenza dei requisiti autocertificati dal legale rappresentante dell'ente richiedente l'affiliazione per il tramite di un Delegato all'uopo nominato.
- 23.5 L'eventuale accertamento della non sussistenza in toto o in parte dei requisiti autocertificati comporterà la responsabilità disciplinare del dichiarante.
- 23.6 L'ente affiliato/aggregato dovrà garantire l'accesso agli impianti a Delegati nominati dalla F.I.S.E. per eventuali controlli sulla sussistenza e permanenza dei requisiti.

## CAPO VI RINNOVO AFFILIAZIONE E AGGREGAZIONE

### **Art. 24 – Rinnovo affiliazione e aggregazione: procedura**

- 24.1 Per poter rinnovare annualmente l'affiliazione/aggregazione gli enti devono operare effettuando esclusivamente la procedura on line collegandosi tramite i propri codici di accesso al sito internet F.I.S.E. nella sezione Tesseramento on line.  
Una volta effettuato l'accesso devono:
- a) accedere alla propria scheda, controllare ed eventualmente aggiornare i dati riportati sulla scheda, caricando gli eventuali nuovi documenti previamente scansionati, e procedere quindi con la riaffiliazione/riaggregazione;
  - b) pagare la quota di affiliazione/aggregazione annuale con le modalità e nei tempi previsti dalla Federazione, come da successivi artt. 26.3 e 26.8 del presente Regolamento;
  - c) presentare **autocertificazione** del legale rappresentante dell'ente richiedente, attestante la disponibilità giuridica esclusiva di un impianto sportivo valevole per l'intero anno solare per cui si richiede l'affiliazione.
- Completata regolarmente la procedura di rinnovo dell'affiliazione o dell'aggregazione, vengono automaticamente rinnovati senza oneri i tesseramenti del Presidente dell'Ente e di tutti i componenti del Consiglio Direttivo.



**Art. 25 – Rinnovo affiliazione e aggregazione: requisiti**

- 25.1 Per ottenere il rinnovo dell'affiliazione/aggregazione, gli enti devono continuare ad essere in possesso di tutte le condizioni previste per la prima affiliazione/aggregazione; analogamente per il rinnovo delle abilitazioni all'ente affiliato a svolgere le attività agonistiche di cui al Titolo I, capo II del presente Regolamento Generale e le ulteriori attività di cui agli artt. 18 e 23 del presente Regolamento Generale l'ente deve mantenere la disponibilità dell'impianto o degli impianti con le attrezzature e caratteristiche dichiarate.
- 25.2 Qualora al momento della richiesta di rinnovo gli organi degli enti avessero subito variazioni e/o quanto attestato nella documentazione già prodotta fosse variato e/o scaduto rispetto alla richiesta di prima affiliazione/aggregazione o di rinnovo del precedente anno, il legale rappresentante dell'ente deve previamente scansionare e caricare nell'area riservata la documentazione aggiornata, comprovante la sussistenza di tutti i requisiti richiesti per il rinnovo, ivi compresa l'autocertificazione relativa alla disponibilità giuridica dell'impianto, se scaduta.

**Art. 26 – Rinnovo affiliazione e aggregazione: termine**

- 26.1 Gli affiliati/aggregati sono tenuti a presentare on-line la richiesta di rinnovare annualmente la propria affiliazione/aggregazione nel periodo dal 1° dicembre al 15 gennaio.
- 26.2 L'affiliato/aggregato che non rispetta tale termine del 15 gennaio viene automaticamente sospeso dal rapporto associativo con F.I.S.E. e non può rinnovare e/o rilasciare tesseramenti di alcun tipo né rilasciare patenti. Ove le procedure per il rinnovo dell'affiliazione/aggregazione non fossero regolarizzate entro il 30 aprile, cessa definitivamente il rapporto dell'Ente con la F.I.S.E. quale affiliato o aggregato, già sospeso dal 15 gennaio.
- 26.3 Il pagamento della quota annuale di rinnovo, sia dell'affiliazione o aggregazione sia della/e abilitazione/i, può essere effettuato in una o due rate: dal 1° dicembre al 15 gennaio: l'intera quota annuale (per gli enti che optano per il pagamento in un'unica rata) o il primo 50% della quota annuale (per gli enti che abbiano optato il pagamento in due rate); entro il 15 maggio: il restante 50% della quota annuale.
- 26.4 Nel caso in cui gli affiliati/aggregati non dovessero perfezionare il pagamento della quota annuale nei termini indicati ed opzionati, il rapporto associativo viene sospeso con contestuale blocco del tesseramento e del rinnovo dell'iscrizione ai ruoli del cavallo atleta. Detto blocco viene rimosso successivamente al pagamento della quota dovuta, ammissibile al verificarsi di tale circostanza esclusivamente in unica soluzione.
- 26.5 Nel caso in cui - dopo il pagamento della quota annuale ed il rinnovo del rapporto associativo - l'ente affiliato/aggregato fosse debitore nei confronti di F.I.S.E. per qualsiasi altra ragione e/o titolo, viene attivato d'ufficio il blocco della facoltà di rilasciare o rinnovare tesseramenti e di procedere a nuova iscrizione o rinnovo di cavalli al Ruolo federale del cavallo; detto blocco viene rimosso successivamente al



- pagamento del saldo dovuto a F.I.S.E.. Tali provvedimenti vengono disposti dal Segretario Generale.
- 26.6 La Federazione ha facoltà, in relazione all'entità della somma dovuta, di concedere all'ente affiliato/aggregato pagamenti dilazionati, accogliendo proposte di piano di rientro rateizzato.
- 26.7 In pendenza del piano di rientro autorizzato, il blocco del tesseramento e del rinnovo dell'iscrizione al Ruolo federale del cavallo viene rimosso; detto blocco viene ripristinato su disposizione del Segretario Generale qualora si verifichi il mancato puntuale (anche di un solo giorno) pagamento da parte dell'affiliato/aggregato anche di una sola delle rate del piano di rientro autorizzato.
- 26.8 Se un ente effettua on line successivamente al 15 gennaio la presentazione della richiesta di rinnovo di affiliazione/aggregazione, a causa del ritardo, non può opzionare il pagamento della quota annuale in due rate.

## **CAPO VII**

### **PRIMA AFFILIAZIONE E AGGREGAZIONE**

#### **Art. 27 – Prima affiliazione e aggregazione: procedura**

- 27.1 Il legale rappresentante dell'ente che intenda affiliarsi/aggregarsi per la prima volta alla Federazione deve seguire la seguente procedura:
- 27.1.1 Il richiedente effettua sul sito F.I.S.E. in apposita sezione la propria registrazione utente che gli consente di creare un proprio account di accesso;
- 27.1.2 anche in momenti successivi, carica la documentazione di propria competenza di cui ai Titoli che precedono, previa scansione degli atti/dichiarazioni/autocertificazioni;
- 27.1.3 al termine della compilazione dei campi obbligatori predisposti e al termine del caricamento di tutti i documenti scansionati, il richiedente procede alla conferma della richiesta di prima affiliazione/aggregazione. Il sistema effettua l'inoltro telematico al Comitato Regionale territorialmente competente del modulo compilato;
- 27.1.4 il Comitato Regionale competente per territorio è quello della regione in cui ha sede l'ente richiedente. Per sede si intende quella dove l'ente richiedente dispone di impianto sportivo e non quella legale o amministrativa;
- 27.1.5 il legale rappresentante dell'ente richiedente provvede quindi a depositare, anche a mezzo spedizione postale, l'originale delle autocertificazioni e di tutta la documentazione di cui si è curato l'invio telematico, presso la segreteria del Comitato Regionale medesimo;
- 27.1.6 il Comitato Regionale interviene nella procedura e, dopo aver eseguito la verifica della documentazione, provvede a caricare la scansione del motivato parere del Consiglio Regionale e all'inoltro telematico della pratica agli Uffici federali competenti entro 60 giorni. Ove il parere fosse negativo le motivazioni devono essere espressamente specificate;
- 27.1.7 la delibera del Consiglio Federale di affiliazione/aggregazione è



sospensivamente condizionata a:

- versamento della quota di prima affiliazione/agggregazione che deve avvenire entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione della delibera federale;
- acquisizione da parte del Comitato Regionale degli originali delle autocertificazioni e di tutta la documentazione di cui si è curato l'invio telematico.

27.1.8 L'ufficio federale, dopo la verifica di ricezione del pagamento della quota, e la segreteria del Comitato Regionale, dopo la ricezione della documentazione di cui al punto che precede, provvedono a convalidare nel sistema, ognuno per la propria competenza, l'avvenuta ricezione.

27.1.9 Tali adempimenti consentono di rimuovere la condizione sospensiva e rendere definitiva l'affiliazione/agggregazione.

#### **Art. 28 – Prima affiliazione e aggregazione: richieste in corso d'anno**

28.1 L'ammontare della quota annuale dovuta per le richieste di prima affiliazione/agggregazione alla F.I.S.E.:

- per le richieste di prima affiliazione/agggregazione approvate dal Consiglio Federale nel secondo semestre dell'anno è dovuto nella misura del 50%;
- per le richieste di prima affiliazione/agggregazione approvate dal Consiglio Federale nell'ultimo trimestre dell'anno è dovuto nella misura del 25%.

### **CAPO VIII** **QUOTE**

#### **Art. 29 – Quote affiliazione/agggregazione, quote rinnovi, quote abilitazioni, quote omologazioni impianti**

29.1 Sono deliberate nell'ammontare dal Consiglio Federale:

- 1) la quota annuale di affiliazione/agggregazione;
- 2) la quota annuale per le abilitazioni dell'ente affiliato per svolgere l'attività sportiva agonistica nelle varie discipline equestri;
- 3) la quota annuale per ogni ulteriore sede sportiva dell'ente affiliato/agggregato;
- 4) la quota di omologazione degli impianti sportivi per svolgere le manifestazioni agonistiche di cui al calendario federale.

### **CAPO IX** **DIRITTI e DOVERI**

#### **Art. 30 – Diritti e Doveri degli affiliati/agggregati**

30.1 Il legale rappresentante dell'ente affiliato/agggregato ha il dovere di comunicare tempestivamente a F.I.S.E. per il tramite del Comitato Regionale territorialmente competente, eventuali modifiche allo Statuto Sociale dell'ente stesso - che non possono incidere sui principi inderogabili di cui agli artt. 5.1.2 e 21.1.2 del presente



Regolamento Generale - variazioni di sede e/o di denominazione e/o di ragione sociale e/o di indirizzo pec ed eventuali fusioni e/o incorporazioni. Tutte dette variazioni devono essere trasmesse dal legale rappresentante dell'ente affiliato/aggregato al CONI, per gli adempimenti connessi all'aggiornamento del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche nelle forme telematiche indicate.

- 30.2 L'ente affiliato/aggregato deve provvedere al pagamento delle somme dovute alla F.I.S.E. a qualsiasi titolo e per qualsiasi causa nei termini stabiliti dalle norme e deliberazioni federali. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo dell'ente sono personalmente e solidalmente responsabili dei pagamenti a qualsiasi titolo dovuti alla Federazione, maturati nel periodo di vigenza della carica.
- 30.3 Tutti gli Affiliati e gli Aggregati devono assicurare piena collaborazione a Dirigenti, Organi, Uffici e Commissioni Federali nell'espletamento delle loro funzioni.
- 30.4 Gli Affiliati e gli Aggregati operano in qualità di titolari autonomi del trattamento e sono responsabili in via esclusiva dei trattamenti dei dati personali dei Tesserati da loro raccolti. Ai fini del rispetto dell'art. 14 del GDPR/EU n. 2016/679, la trasmissione dagli Affiliati e Aggregati a FISE dei dati personali dei Tesserati o dei componenti degli organi sociali previsti nelle procedure di affiliazione e tesseramento e in ogni altra procedura in cui sia prevista la trasmissione di dati a F.I.S.E., deve avvenire previa compilazione da parte degli interessati personalmente dei moduli predisposti da F.I.S.E. e recanti l'informativa sul trattamento dei dati da parte di F.I.S.E.. Gli Affiliati e gli Aggregati devono provvedere a far sottoscrivere agli interessati personalmente l'informativa per presa visione e, ove previsto, il trattamento al consenso trasmetterne copia a F.I.S.E. unitamente al relativo modulo.
- 30.5 Laddove la F.I.S.E. adotti – con delibera del Consiglio Federale o sentenza o ordinanza di Organo di Giustizia o provvedimenti del Segretario Generale - provvedimenti di revoca dell'affiliazione o dell'aggregazione ai sensi dell'art. 8.1 lettera d) Statuto Federale, F.I.S.E. procede a tempestiva comunicazione all'ente oggetto della delibera presso l'indirizzo pec indicato dall'ente stesso all'atto dell'affiliazione/aggregazione o rinnovo. Della avvenuta cessazione dell'affiliazione per revoca, il Segretario Generale dà espressa comunicazione anche al fine di ogni utile registrazione al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche.

### **Art. 31 – Fusioni e cessioni di rami di attività**

- 31.1 Le fusioni, anche per incorporazione, e le cessioni di rami di attività possono avvenire soltanto tra enti regolarmente affiliati ed in regola con i pagamenti a qualsiasi titolo dovuti alla Federazione.
- 31.2 Le fusioni e le cessioni di rami di attività tra due o più enti siti nel territorio del medesimo Comitato Regionale debbono essere proposte per la autorizzazione, ai fini sportivi, al Consiglio Federale, previa richiesta di parere del Comitato Regionale di competenza. Le fusioni e le cessioni di rami di attività tra due o più enti siti nel territorio di differenti Comitati Regionali debbono essere proposte per la autorizzazione, ai fini sportivi, al Consiglio Federale, previa richiesta di parere del



- Comitato Regionale in cui avrà sede l'ente risultante dalla fusione o dalla cessione.
- 31.3 Alla domanda devono essere allegati, in copia autentica, i verbali delle Assemblee degli enti che hanno deliberato la fusione o la cessione, lo Statuto Sociale dell'ente che sorge dalla fusione, salvo il caso di fusione per incorporazione; in tali ipotesi l'atto costitutivo e lo Statuto Sociale restano quelli dell'ente incorporante o dell'ente cessionario, salvo differenti specifiche deliberazioni di detti enti, nelle Assemblee che hanno deliberato la fusione o la cessione.
- 31.4 La maggiore fra le anzianità di affiliazione maturate dagli enti oggetto della fusione o della cessione di rami di attività è riconosciuta all'ente derivante dalla stessa; i titoli sportivi conseguiti dagli enti oggetto della fusione o della cessione sono riconosciuti all'ente derivante dalla stessa; ove coincidessero titoli analoghi è riconosciuto il titolo di maggior grado.
- 31.5 In caso di fusione per incorporazione vige la posizione di anzianità dell'ente incorporante con conseguente perdita dei diritti del soggetto incorporato. I titoli sportivi conseguiti dall'ente incorporato, verranno riconosciuti cumulandoli nel soggetto incorporante.
- 31.6 L'eventuale cessione di rami d'azienda seguirà le disposizioni di cui ai punti precedenti in quanto applicabili.
- 31.7 I tesserati degli enti interessati da fusione o cessione di ramo di attività procedono al cambio di residenza sportiva senza oneri.

#### **Art. 32 – Scuole Federali di Equitazione (Scuole Federali di Sport Equestri)**

- 32.1 Ai sensi dell'art. 16 Statuto Federale il riconoscimento come "Scuola Federale di Equitazione" avviene in favore di enti affiliati che si distinguano per lo svolgimento di significativa attività formativa e/o per risultati sportivi secondo specifiche indicazioni emesse dal Consiglio Federale.
- 32.2 Gli enti che hanno le caratteristiche individuate con delibera dal Consiglio Federale per essere qualificati come Scuole Federali di Equitazione ricevono specifica targa dalla Federazione Nazionale e sono inseriti in apposito elenco pubblicato sul sito F.I.S.E.. In detta targa è riportato l'anno del rilascio, e annualmente posto adesivo rilasciato da F.I.S.E. a conferma del permanere dei requisiti richiesti.
- 32.3 Il venir meno delle caratteristiche richieste per la qualifica di "Scuola Federale di Equitazione" comporta l'obbligo da parte dell'ente affiliato dell'immediata restituzione di detta targa, e l'eliminazione della qualifica in qualsiasi documentazione, insegna, forma di pubblicità, in cui la stessa qualifica di "Scuola Federale di Equitazione" fosse riportata.
- 32.4 Il Consiglio Federale può prevedere diverse tipologie di scuole federali – anche in funzione delle differenti discipline sportive - determinandone i requisiti.



## **TITOLO III** **TESSERAMENTO**

### **CAPO I** **TESSERAMENTO PERSONE FISICHE**

#### **Art. 33 – Tesserati**

33.1 Tesserato è la persona fisica che rientra nelle categorie di seguito indicate. Specificamente:

- a) Cavalieri in possesso di autorizzazione a montare a norma del Libro VIII Disciplina delle Autorizzazioni a Montare del presente Regolamento Generale;
- b) Proprietari di cavalli in regola con l'iscrizione ai Ruoli Federali del cavallo atleta della F.I.S.E.;
- c) Dirigenti sociali e componenti del Consiglio Direttivo di enti affiliati/aggregati;
- d) Soci di associazioni e società affiliate e aggregate;
- e) Ufficiali di Gara, Assistenti Arbitri di Corsia;
- f) Segretari di Concorso:
  - Segretari di Gara;
  - Segretari di Giuria;
  - Segretari/Speakers;
  - Segretari al Cerimoniale;per come regolamentati nel Libro X del presente Regolamento Generale;
- g) Dirigenti federali, centrali e periferici;
- h) Tecnici, e Istruttori iscritti nei relativi ruoli federali;
- i) Soci benemeriti;
- j) Direttori di Campo, Costruttori di Percorso, Assistenti dei Direttori di Campo, Assistenti dei Costruttori di Percorso e assistenti al Campo Prova per come disciplinati nei Regolamenti Federali;
- k) Veterinari accreditati F.I.S.E. inseriti nei relativi elenchi federali;
- l) Soci sostenitori;
- m) Medici federali.

33.2 Tutti i Tesserati F.I.S.E. di cui al precedente punto 33.1 hanno diritto a fregiarsi del titolo di Tesserati della Federazione Italiana Sport Equestri, beneficiano di ogni diritto e tutela prevista dai Regolamenti Federali, sono coperti da garanzia assicurativa così come da Polizza le cui dettagliate condizioni sono pubblicate nel sito F.I.S.E., hanno la possibilità di partecipare a periodici seminari e corsi di informazione, formazione e aggiornamento promossi dalla F.I.S.E., oltre a poter beneficiare di particolari privilegi a seguito di convenzioni stipulate dalla F.I.S.E. con società venditrici di beni e servizi, comprese eventuali facilitazioni per l'accesso a manifestazioni agonistiche. I Tesserati rispettano tutte le fonti normative indicate nell'art. 1 del presente Regolamento Generale e tutti i Regolamenti della specifica disciplina sportiva e le disposizioni approvate con delibera del Consiglio Federale.





- 33.3 La richiesta di tesseramento - presentata su apposito modulo predisposto da FISE - per tutte le categorie di cui al precedente punto 33.1 deve essere preceduta dalla registrazione negli appositi campi della funzione tesseramento online dei seguenti dati del soggetto: dati anagrafici, codice fiscale, residenza, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica, e, per coloro che ne dispongono, indirizzo PEC.
- 33.4 Ogni tesserato è obbligato ad aggiornare con tempestività ogni dato registrato e che dovesse successivamente modificarsi nel sistema del tesseramento on-line.
- 33.5 Ogni tesserato è tenuto al versamento della quota annuale di tesseramento deliberata dal Consiglio Federale per la categoria per la quale è tesserato, ad eccezione dei tesserati Soci benemeriti. Il rinnovo del rapporto di tesseramento annuale decorre dal momento in cui perviene a F.I.S.E. il pagamento di detta quota, ed in costanza di tutti i requisiti richiesti per la specifica categoria di tesserato.
- 33.6 Il tesseramento decorre dal momento in cui perviene a F.I.S.E. il pagamento di detta quota e ha validità fino al 31 dicembre dello stesso anno, salvo espressa proroga deliberata dal Consiglio Federale.
- 33.7 La qualifica del socio benemerito di cui al precedente art. 33.1.lettera i) è vitalizia e non prevede versamento di quota annuale di tesseramento e/o per l'eventuale Autorizzazione a Montare da questi posseduta. Sono Soci Benemeriti tutti i *Past President* della Federazione, che accettino espressamente l'invito del Presidente Federale proposto dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. I futuri *Past President* sono soci benemeriti di diritto, salvo espressa comunicazione di rifiuto notificata al Segretario Generale F.I.S.E. entro 30 giorni successivi alla scadenza del proprio mandato.
- Sono altresì Soci Benemeriti coloro che sono indicati come tali con delibera del Consiglio Federale – su proposta del Presidente – e che accettino l'espresso invito rivolto in tal senso dal Presidente Federale. Non possono essere nominati tali i componenti in carica di Consiglio Federale e Consigli Regionali. Possono essere nominati soci benemeriti i Tesserati F.I.S.E. che si siano distinti con rilevante impegno nell'attività sportiva agonistica, nell'attività di dirigenza sportiva, o che abbiano acquisito riconosciute oggettive benemerenze per la diffusione degli Sport Equestri, la loro pratica, l'insegnamento degli stessi.
- 33.8 Nel caso in cui il tesserato sia debitore di somme per qualsiasi ragione e/o titolo della F.I.S.E. al momento del pagamento della quota annuale di tesseramento, il rapporto associativo viene rinnovato ma si attiva d'ufficio il blocco dell'operatività del tesseramento; detto blocco viene rimosso solo successivamente al pagamento del saldo dei debiti. Tali provvedimenti vengono disposti dal Segretario Generale.
- 33.9 F.I.S.E. ha facoltà, in relazione all'entità del debito, di concedere al tesserato una dilazione nel pagamento, accogliendo proposta di piano di rientro rateizzato; in questo caso il blocco dell'operatività del tesseramento viene rimosso ma si ripristina d'ufficio – su disposizione del Segretario Generale - in caso di ritardato (anche di un solo giorno) pagamento delle rate del piano di rientro autorizzato.
- 33.10 Per il tesserato di cui alla lett. a) il rapporto di tesseramento con la Federazione si instaura contestualmente all'atto del rilascio dell'autorizzazione a montare.



33.11 I tesserati di cui alla lett. a) in relazione all'età si distinguono in:

- **Giovanissimi:** tesserati di ambo i sessi, in possesso di autorizzazione a montare, di età non inferiore a 3 anni e sino al raggiungimento dell'11° anno di età (anno solare);
- **Children:** tesserati di ambo i sessi, in possesso di autorizzazione a montare, di età non inferiore a 3 anni sino al raggiungimento del 14° anno di età (anno solare);
- **Juniore:** tesserati di ambo i sessi, in possesso di autorizzazione a montare, di età non inferiore a 3 anni sino al raggiungimento del 18° anno di età (anno solare);
- **Under 18:** tesserati di ambo i sessi, in possesso di autorizzazione a montare, di età non inferiore a 3 anni e sino al raggiungimento del 18° anno di età (anno solare). Detta categoria raggruppa genericamente Giovanissimi, Children, Juniores;
- **Young Riders e Young Drivers:** tesserati di ambo ai sessi, in possesso di autorizzazione a montare, di età non inferiore a 3 anni sino al raggiungimento del 21mo anno di età (anno solare);
- **Youth:** tesserati di ambo i sessi, in possesso di autorizzazione a montare di età non inferiore a 3 anni sino al raggiungimento del 18° anno di età (anno solare);
- **Seniores:** tesserati di ambo i sessi, in possesso di autorizzazione a montare, a partire dal 19° anno di età (anno solare);
- **Ambassadors:** tesserati di ambo i sessi, in possesso di autorizzazione a montare, a partire dal compimento del 45° anno di età;
- **Amazzoni:** tesserati di sesso femminile di età non inferiore a 3 anni, in possesso di autorizzazione a montare-

Laddove le manifestazioni sportive, categorie, gare o partite prevedano limitazioni a specifiche categorie di cui al presente articolo, il tesserato può prendere parte ad esse se di età anagrafica ricompresa nella limitazione indicata o inferiore.

33.12 Il Tesserato in possesso di autorizzazione a montare passa da una qualificazione all'altra di cui al precedente articolo a far data dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compie l'età limite suindicata. Pertanto, per l'intero anno solare – e quindi sino al 31 dicembre – mantiene la qualificazione spettante dal precedente 1° gennaio.

Tale criterio si adotta ogni qual volta un regolamento o programma di gara o altro documento nel sistema F.I.S.E. fa riferimento all'età del Tesserato.

Fa eccezione la qualifica di Ambassador: il tesserato è qualificato Ambassador dal giorno in cui compie il 45° anno di età.

33.13 Allorquando in un programma di categoria, gara, o partita, c'è l'indicazione di Under 18, la partecipazione è riservata ai cavalieri tesserati Juniores, Children e Giovanissimi.

33.14 Il tesseramento dei soggetti, cittadini italiani residenti in Italia, di cui all'art. 33.1 lettere a), c), d), h) del presente Regolamento Generale viene effettuato on-line sul sito F.I.S.E. tramite gli enti affiliati/aggregati. La richiesta di tesseramento può essere avanzata in qualsiasi periodo dell'anno. La richiesta di tesseramento del soggetto minorenne è sottoscritta da un esercente la potestà genitoriale. Se il minorenne ha



compiuto i 14 anni di età, è necessario che la stessa richiesta sia anche sottoscritta dal minore che presta personalmente il proprio assenso ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2021 e ss.mm.ii.. Detta richiesta, avente validità per l'intera vigenza annuale del tesseramento, deve essere acquisita e conservata per almeno un quinquennio dalla società sportiva richiedente il tesseramento, nel rispetto delle vigenti normative.

- 33.15 Il tesseramento dei soggetti, cittadini italiani residenti in Italia, di cui alle lettere e), f), i), k), l), m) dell'art. 33.1 viene effettuato on-line sul sito F.I.S.E. direttamente dai soggetti interessati.
- 33.16 Il tesseramento dei soggetti, cittadini italiani residenti in Italia, di cui alla lettera j) dell'art. 33.1 può essere effettuato tramite gli enti affiliati/aggregati oppure on-line sul sito F.I.S.E. direttamente dagli stessi soggetti interessati.
- 33.17 F.I.S.E. provvede annualmente, nei termini, al rinnovo del tesseramento dei soggetti di cui all'art. 9.1 lettera f) Statuto Federale, senza oneri per gli stessi.
- 33.18 Il tesseramento dei cavalieri maggiorenni, cittadini italiani residenti in Italia, che richiedano il rilascio dell'autorizzazione a montare A Equiturismo può essere effettuato on-line sul sito F.I.S.E. anche direttamente dai soggetti interessati, secondo le modalità descritte al precedente punto 33.3 e nel successivo punto 33.23.
- 33.19 Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 11.6 e 1.2 Statuto Federale, è fatto espresso divieto ai tesserati di cui all'art. 9 lett. a), c), d), e), f), g), i) dello Statuto Federale di partecipare a qualsiasi titolo a manifestazioni agonistiche organizzate da enti e organismi non sotto l'egida F.I.S.E., relative agli Sport Equestri nelle discipline di competenza esclusiva della F.I.S.E.. Ciò ad eccezione delle manifestazioni organizzate in forza di specifiche convenzioni stipulate da F.I.S.E. e altri enti e/o associazioni.
- 33.20 Salvo quanto previsto dalla nota ministeriale 28 febbraio 2018 (*esenzione dall'obbligo di certificazione medica per l'esercizio dell'attività sportiva in età prescolare per i bambini di età compresa tra 0 e 6 anni ad eccezione dei casi specifici indicati dal pediatra di riferimento*), i soggetti che rientrano nei range d'età di cui alle tabelle approvate dal Ministero della salute in data 02 luglio 2018, e che vogliono svolgere attività agonistica devono essere in possesso del "certificato di idoneità alla pratica sportivo-agonistica" ai sensi dell'art. 5 del D.M. 18 febbraio 1982 e ss. mm.. Detto certificato, avente validità per l'intera vigenza dell'annuale autorizzazione a montare, deve essere acquisito e conservato per almeno un quinquennio dalla società sportiva di appartenenza, nel rispetto delle vigenti normative. Ai fini dello svolgimento di attività sportiva non agonistica, è necessario essere in possesso del "certificato di idoneità alla pratica di attività di tipo non agonistico" come disposto all'art. 3 del D.M. 24 aprile 2013 e dall'art. 42bis, comma 2, del D.L. 21 giugno 2013, convertito dalla legge 09 agosto 2013, nel rispetto delle Linee Guida emanate con Decreto del Ministero della Salute dell'8 agosto 2014. Detto certificato, avente validità per l'intera vigenza dell'annuale autorizzazione a montare, deve essere acquisito e conservato per almeno un quinquennio dalla società sportiva di appartenenza, nel rispetto delle vigenti normative. Il dettato di tali previsioni è comunque soggetto alle



disposizioni, modifiche e integrazioni che sono disposte dalla vigente legislazione statale e normativa sportiva Coni.

- 33.21 I cavalieri portatori di un handicap fisico e/o psichico e/o neurosensoriale, che praticano attività sportiva agonistica, devono sottoporsi previamente al controllo dell'idoneità specifica alla disciplina dello sport equestre, in conformità a quanto determinato dai protocolli per la concessione dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica ai portatori di handicap, di cui al Decreto Ministeriale del Ministero della Sanità 4 marzo 1993 e ss.mm.. Per cavalieri con handicap fisico ipovedenti e non vedenti è necessario integrare la suddetta documentazione con un certificato medico attestante la non controindicazione alla pratica dell'attività equestre; i cavalieri portatori di sindrome di Down, oltre a quanto sopra, devono depositare anche la radiografia dinamica del rachide cervicale ed elettrocardiogramma.
- 33.22 In qualsiasi momento il tesserato può trasferire la propria residenza sportiva, intendendosi come tale l'ente affiliato/aggregato attraverso il quale è avvenuto il tesseramento F.I.S.E..

Il cambio di residenza sportiva dei tesserati di cui al precedente punto 33.1 lett. a), c), d), h) è curato dall'ente presso il quale il tesserato sposta la propria residenza sportiva. Il tesserato deve richiedere il trasferimento di residenza e rilasciare all'ente presso il quale si trasferisce consenso espresso al cambio di residenza mediante sottoscrizione in forma di autocertificazione dell'apposito **modulo di consenso al cambio di residenza sportiva** allegato al presente regolamento. Per il tesserato minorenni detto consenso espresso è rilasciato dal/i soggetto/i esercente/i la responsabilità genitoriale. Laddove il cambio di residenza sportiva fosse conseguente a sospensione, cancellazione o radiazione dell'Ente presso il quale il tesserato ha la propria residenza sportiva per provvedimento del Consiglio Federale o di Organi di Giustizia Sportiva, il tesserato ha diritto ad effettuare il cambio di residenza senza addebito di oneri e/o diritti di segreteria. Il Segretario Generale in attuazione dei regolamenti federali e avvalendosi dei competenti uffici, autorizza il cambio di residenza sportiva senza oneri all'eventuale verificarsi di altre cause di forza maggiore che impediscano la regolare attività dell'Ente e comportino per i tesserati la necessità di trasferimento della residenza sportiva per il proseguimento dell'attività sportiva.

Al fine dell'acquisizione di detto consenso, il legale rappresentante dell'ente presso il quale il tesserato trasferisce la propria residenza sportiva, provvede ad inviare scansione dell'apposito modulo di cui al precedente punto, sottoscritto dal tesserato che autorizza il cambio di residenza sportiva a F.I.S.E., mediante pec o mediante apposita funzione del tesseramento on-line quando resa disponibile. F.I.S.E., verificata la completezza della procedura, rende efficace il cambio di residenza sportiva e ne dà comunicazione all'ente presso il quale il soggetto era tesserato precedentemente affinché questo ne abbia contestuale conoscenza.

- 33.23 I soggetti cittadini italiani residenti in maniera permanente all'estero possono essere tesserati per il tramite dell'Ufficio Tesseramento della F.I.S.E.; devono procedere alla registrazione di cui al precedente punto 33.3 ed inviare a F.I.S.E. la necessaria



documentazione, compreso quanto comprovante la propria stabile residenza all'estero. Questi soggetti, così come i cavalieri seniores che richiedano il rilascio dell'autorizzazione a montare A Equiturismo direttamente alla F.I.S.E., devono inviare all'Ufficio Tesseramento scansione del documento d'identità e "certificato di idoneità alla pratica sportivo-agonistica" ai sensi dell'art. 5 del D.M. 18.2.1982 e successive modifiche e/o integrazioni, avente validità per l'intera vigenza dell'annuale autorizzazione a montare, salvo motivi di salute debitamente certificati.

33.24 Il tesseramento ha validità fino al 31 dicembre, salvo espressa proroga deliberata dal Consiglio Federale.

33.25 I cavalieri tesserati possono partecipare a categorie, gare o partite quali componenti di rappresentative o squadre di club (inteso quale ente affiliato o aggregato) o regionali. Al fine di individuare l'Ente o la Regione per la quale il singolo cavaliere può concorrere, si ricorre al criterio del primo tesseramento dell'anno.

Laddove il cavaliere effettui un cambio di residenza sportiva dopo il rilascio o rinnovo del tesseramento annuale, il cavaliere partecipa quale rappresentante di ente affiliato o regionale solamente se detto cambio sia stato effettuato almeno 90 giorni prima dell'inizio della categoria, gara o partita di cui al precedente capoverso. Al fine della partecipazione a rappresentative di ente affiliato o regionale, fa fede esclusivamente detto ultimo tesseramento, e purché effettuato almeno 90 giorni prima dell'inizio della Manifestazione cui partecipa la rappresentativa di ente affiliato o regionale. È comunque consentito far parte di rappresentativa regionale solo se durante l'anno solare in corso non si è già gareggiato come esponente di differente rappresentativa regionale.

33.26 I cavalieri tesserati da Gruppi Sportivi dei Corpi Militari o Civili dello Stato o simili, al fine di individuare la regione presso la quale hanno residenza sportiva – e quindi per la quale possono partecipare a categorie, gare o partite in cui è prevista la rappresentativa regionale – optano in fase di rilascio o rinnovo del tesseramento annuale alternativamente per:

- la regione di residenza sportiva;
- la regione nella quale svolgono abitualmente la loro attività sportiva.

È consentito al cavaliere tesserato per un Gruppo Sportivo dei Corpi Militari o Civili dello Stato o simili – se autorizzato dallo stesso Ente Militare di appartenenza - indicare sul tesseramento il nominativo di altro Ente Affiliato presso il quale lo stesso ha abituale domicilio sportivo.

Tale indicazione comporta un'automatica individuazione della regione nella quale svolgono abitualmente la loro attività sportiva, e di conseguenza per la quale possono partecipare a rappresentative regionali.

Il segretario/speaker all'atto della presentazione del cavaliere che partecipa ad una manifestazione, annuncia sia il Gruppo Sportivo del Corpo Militare o Civile dello Stato o similare presso il quale il cavaliere ha residenza sportiva, sia l'ente presso il quale ha domicilio sportivo. Entrambi queste indicazioni figurano negli Ordini di Partenza.

33.27 Il tesseramento degli atleti stranieri avverrà nel rispetto della vigente legislazione in materia e delle direttive emanate al riguardo dal CONI.



## CAPO II **TESSERAMENTO CAVALLI E ALTRI EQUIDI**

### **Art. 34 – “Ruolo federale del cavallo”**

- 34.1 Tutti gli equidi che svolgono attività sotto l’egida e/o la vigilanza F.I.S.E. devono essere iscritti al Ruolo federale del cavallo.
- 34.2 L’iscrizione al Ruolo federale del cavallo conferisce all’equide la qualifica di “atleta”. È obbligatorio che per qualsiasi equide di cui si richieda l’iscrizione al Ruolo federale del cavallo, sia già stato registrato all’anagrafe degli equidi come non Destinato alla Produzione di Alimenti “non DPA”.
- 34.3 L’iscrizione al Ruolo federale del cavallo deve essere annualmente rinnovata con il versamento della quota deliberata dal Consiglio Federale. L’iscrizione annuale decorre dal momento in cui perviene a F.I.S.E. il pagamento di detta quota e ha validità fino al 31 dicembre dello stesso anno. In caso in cui il Consiglio Federale proroghi il termine di scadenza del tesseramento per come al precedente art. 33.6, è correlatamente prorogato il termine di scadenza dell’iscrizione al Ruolo federale del cavallo, per tutti gli equidi iscritti o rinnovati nell’anno precedente.

### **Art. 35 – “Ruolo federale del cavallo”: proprietario dell’equide**

- 35.1 Il Proprietario di un equide iscritto al Ruolo federale del cavallo – persona fisica o Legale Rappresentante della persona giuridica proprietaria - è contestualmente e automaticamente tesserato ai sensi del precedente art. 33.1 lett. b), ove non fosse già tesserato ad altro titolo. Il tesseramento quale proprietario ha durata sino al 31 dicembre dell’anno in cui uno o più cavalli di detto proprietario sono iscritti al Ruolo federale del cavallo, e si applica quanto al precedente art. 33.6. La vendita o cessione di tutti gli equidi di un soggetto tesserato, esclusivamente come proprietario, equivale alla perdita della qualifica di tesserato. Il Proprietario di cavallo iscritto al Ruolo federale del cavallo, in quanto tesserato, è coperto da garanzia assicurativa così come da Polizza le cui dettagliate condizioni sono pubblicate nel sito F.I.S.E..

Ove il Proprietario dell’equide fosse per qualsiasi motivo privo di uno o più requisiti per essere tesserato alla Federazione – per come richiesti dallo Statuto Federale e dal presente Regolamento - l’equide non potrà essere iscritto al Ruolo federale del cavallo. Ove per qualsiasi motivo il Proprietario dell’equide perdesse uno o più requisiti necessari per essere Tesserato, gli equidi di detto proprietario sono sospesi dal Ruolo federale del cavallo, e conseguentemente è sospesa la possibilità di partecipazione dell’equide a qualsiasi attività sportiva organizzata e/o gestita sotto l’egida F.I.S.E.. L’equide può essere riammesso al Ruolo federale del cavallo, quando la proprietà è trasferita a tesserato o soggetto che abbia i requisiti per poter procedere al tesseramento.

Se il tesseramento del Proprietario fosse per qualsiasi motivo sospeso per un periodo di tempo, gli equidi di detto proprietario sono sospesi dal Ruolo federale del cavallo, e conseguentemente è sospesa la possibilità di partecipazione dell’equide



a qualsiasi attività sportiva organizzata e/o gestita sotto l'egida F.I.S.E. sino al permanere della sospensione del tesseramento del Proprietario. Dette previsioni operano anche in caso di Iscrizione Temporanea di cui al successivo art. 37.

- 35.2 È obbligatorio procedere a registrare nel ruolo i passaggi di proprietà dell'equide iscritto nel Ruolo Federale del cavallo, in quanto l'aggiornata registrazione della proprietà dell'equide è indispensabile informazione per la gestione della responsabilità legata all'attività sportiva e all'attribuzione di eventuali premi vinti da ciascun equide. Per procedere alla registrazione del trasferimento di proprietà il nuovo proprietario deve preventivamente procedere alla registrazione del passaggio di proprietà.
- 35.3 È obbligatorio procedere a registrare tutti i cambiamenti inerenti agli aspetti identificativi dell'equide (specie, castrazione, ingrigimento, cicatrici, ecc.) in quanto indispensabili informazioni per l'identificazione e gestione del soggetto in tutti i casi in cui non sia possibile leggere il microchip..
- 35.4 Nel caso in cui gli Enti degli uffici genealogici dovessero procedere ad un cambio di nome dell'equide, è fatto obbligo al proprietario di darne immediata comunicazione a mezzo pec a F.I.S.E., scansionando ed inviando tutta la documentazione inerente.
- 35.5 Eventuali ritardi nel rilascio dell'iscrizione alla F.I.S.E. (difetti di sistema o incompletezza e/o irregolarità della documentazione scansionata) possono consentire un'iscrizione provvisoria al Ruolo federale del cavallo di durata di 60 giorni.
- 35.6 Il Consiglio Federale determina le quote dovute per le operazioni di cui al presente articolo.

#### **Art. 36 – Prima iscrizione ai ruoli F.E.I. – rinnovo passaporto F.E.I.**

- 36.1 Per gli equidi che devono effettuare la prima iscrizione ai ruoli F.E.I., il proprietario richiedente deve seguire la procedura nell'apposita sezione del Tesseramento online del sito F.I.S.E., eseguendo l'inserimento dei dati e della scansione dei documenti richiesti dalle schermate informatiche ed indicando la disciplina per cui si richiede la registrazione.
- 36.2 L'emissione ed il rinnovo del passaporto F.E.I., il passaggio di proprietà, il cambio di nome, l'apposizione di prefissi o suffissi commerciali, il rilascio di duplicati, in ossequio alle disposizioni F.E.I. in vigore, devono essere richiesti ai competenti uffici della F.I.S.E., unico interlocutore riconosciuto dalla F.E.I..
- 36.3 Il Consiglio Federale determina le quote dovute per le operazioni di cui al presente articolo.

#### **Art. 37 – Iscrizione degli equidi sportivi al “Ruolo federale del cavallo” come “cavallo iscrizione temporanea”**

- 37.1 La F.I.S.E. prevede la possibilità che un cavallo o un pony possa essere temporaneamente iscritto al Ruolo federale del cavallo affinché possa partecipare – esclusivamente fuori classifica - a manifestazioni organizzate sotto l'egida F.I.S.E..
- 37.2 Il Consiglio Federale determina la quota dovuta per ogni iscrizione temporanea.



**Art. 38 – Partecipazione a manifestazioni di cavalli o pony o altri equidi “Fuori Classifica”**

- 38.1 Un cavallo può partecipare come “Fuori Classifica” a manifestazione organizzata sotto l’egida F.I.S.E. quando ciò viene espressamente richiesto in fase di iscrizione con le modalità previste dai Regolamenti di ciascuna disciplina sportiva.
- 38.2 Il cavallo fuori classifica partecipa, per finalità di addestramento o equivalenti, anche montato da cavaliere che abbia abilitazioni differenti da quelle ammesse nella categoria, gara o partita in cui viene iscritto, purché l’autorizzazione a montare posseduta dal cavaliere sia di livello eguale o agonisticamente superiore a quella necessaria per prender parte alla competizione del livello della categoria, gara, o partita cui si iscriva, in coerenza ai criteri definiti per le Autorizzazioni a Montare nel Libro VIII del presente Regolamento.
- 38.3 La partecipazione fuori classifica è consentita esclusivamente a cavalieri in regola con il tesseramento e che abbiano al momento della partecipazione i requisiti e le condizioni per partecipare a manifestazioni “in classifica”.
- 38.4 La partecipazione fuori classifica del cavallo non è annotata nella classifica della categoria, gara o partita cui il cavallo o pony sia ammesso a partecipare e in qualsiasi altro documento F.I.S.E.. Alla prova effettuata non è attribuito alcun esito, e pertanto – anche nelle comunicazioni al pubblico, negli annunci del segretario speaker, e in qualsiasi altro documento - si annota che il cavallo fuori classifica è “partito” senza ulteriore precisazione sull’esito (penalità, punteggio, tempo, ecc.). Negli Ordini di Partenze e nelle Classifiche figura, pertanto, esclusivamente il nome e cognome del cavaliere e (al posto del nome del cavallo) l’indicazione “Fuori Classifica”.

**TITOLO IV**  
**ORGANI E ORGANISMI DELLA F.I.S.E.**

**CAPO I**  
**ORGANI CENTRALI**

**Art. 39 – Assemblea Nazionale**

- 39.1 Il Consiglio Federale o il Consiglio Regionale all’approssimarsi della scadenza del mandato provvedono a predisporre relazione sulla gestione e sull’attività svolta nel mandato in via di conclusione, in attuazione di quanto disposto dall’art. 19.3 Statuto Federale.
- 39.2 Dette relazioni devono essere inviate al Segretario Generale che ne cura la pubblicazione sul sito federale almeno 10 giorni prima della data in cui è indetta in prima convocazione l’assemblea nazionale o regionale. Le relazioni per l’assemblea regionale devono essere altresì pubblicate sul sito del Comitato Regionale.





- 39.3 Il Presidente dell'Assemblea nazionale o regionale dà atto dell'avvenuta pubblicazione della relazione di cui al precedente punto 39.1 e l'assemblea si esprime per acclamazione o per alzata di mano.
- 39.4 Le disposizioni di cui al presente Capo del Regolamento Generale si applicano all'assemblea nazionale e all'assemblea regionale, per quanto compatibili.

#### **Art. 40 – Modalità di convocazione delle Assemblee**

- 40.1 Il Consiglio Federale e ciascun Consiglio Regionale, individuano con propria delibera – nei termini stabiliti dallo statuto - la data di celebrazione delle rispettive assemblee elettive. Di tale determinazione deve essere data comunicazione al Segretario Generale entro i 3 giorni successivi.
- 40.2 Il Segretario Generale cura la pubblicazione di tali informazioni sul sito della Federazione dando notizia sull'home page della creazione di una pagina specifica per l'assemblea federale con link diretto alla stessa. Analogamente per ciascuna assemblea regionale cura la pubblicazione di specifica notizia rinviando con apposito link alla pagina della sezione dedicata a ciascun Comitato Regionale. Contestualmente ciascun Comitato Regionale garantisce la presenza della stessa pagina dedicata sul proprio sito. Dette pagine per ciascuna assemblea devono essere successivamente implementate con ogni ulteriore opportuna informazione nel rispetto del principio di offrire massima trasparenza agli affiliati e ai candidati.
- 40.3 L'individuazione delle date di cui al precedente punto 40.1 è funzionale anche all'individuazione del termine ultimo di 40 giorni prima della data in cui è indetta l'assemblea in prima convocazione, per la presentazione delle candidature, ai sensi dell'art. 64 Statuto Federale. È altresì allegato **format** del modello di candidatura, con indicazioni sulle modalità di candidatura.
- 40.4 La convocazione effettuata in coerenza al **format** allegato al presente Regolamento Generale – espressamente indicando ora, data, e luogo dove si svolge l'assemblea in prima e in seconda convocazione - è valida se pubblicata sul sito F.I.S.E.. Per le assemblee regionali è valida se pubblicata sul sito F.I.S.E. e sul sito del Comitato Regionale. La Federazione provvede anche all'invio della convocazione almeno 30 giorni prima della data in cui è indetta l'assemblea in prima convocazione, all'indirizzo indicato nella scheda di affiliazione da ciascun ente affiliato/aggregato ai sensi dell'art. 21.1 Statuto Federale. Detto termine è anticipato a 60 giorni prima della data in cui è indetta l'assemblea in prima convocazione quando trattasi di Assemblea elettiva così come previsto dall'art. 21.5 Statuto Federale. Detta comunicazione è inviata a tutti gli enti affiliati e aggregati, e fatte salve le verifiche di cui agli artt. 18.5 e 18.6 Statuto Federale. Alla convocazione è allegato l'elenco degli affiliati che risultano iscritti al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, in possesso dei requisiti statuari che consentono l'esercizio del diritto al voto (art. 18.5 Statuto Federale). È altresì allegato **format** dei **modelli di delega**, con indicazioni sulle modalità delle varie forme di delega ammessi.
- 40.5 Il Segretario Generale della Federazione deve pubblicare sul sito F.I.S.E. entro il termine di 30 giorni solari antecedenti la data in cui è indetta l'assemblea in prima



convocazione, o di 60 giorni quando trattasi di Assemblea elettiva, l'elenco degli affiliati di cui al precedente punto, fatti salvi i ricorsi di cui all'art. 41 del presente Regolamento Generale.

#### **Art. 41 – Ricorso per omesso e/o errato inserimento nell'elenco degli aventi diritto a voto**

- 41.1 Gli aventi titolo possono proporre ricorso nei modi e nei termini di cui al “Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive” emanato da CONI ai sensi dell'art. 64.2 Statuto Federale e dell'art. 6.1.6 Principi Fondamentali degli Statuti delle FSN/DSA. Il citato regolamento è reperibile sul sito istituzionale del CONI - <https://static.fisg.it/wp-content/uploads/2022/01/17181428/7.-Regolamento-impugnazione-avverso-Tabelle-voti-e-Candidature.pdf> - Detta procedura è applicabile anche alle Assemblee elettive regionali.

#### **Art. 42 – Deleghe**

- 42.1 Le deleghe per le Assemblee nazionali e regionali devono essere presentate su carta intestata, anche mediante apposizione di timbro o annotazione redatta a mano, dell'Ente delegante (art. 18.9 Statuto Federale) rispettando il **modello di delega** inserito in calce al testo della convocazione, completato con i dati relativi alla specifica assemblea.
- 42.2 Ove si intenda esercitare la facoltà prevista dagli artt. 18.4, 18.9, 42.1, 42.8 Statuto Federale - delega interna: da Presidente di un ente a Consigliere del medesimo ente; delega esterna: da Presidente di un ente ad altro ente (quando trattasi di Assemblea Regionale l'ente deve essere della stessa regione) – è necessario utilizzare il modello di delega allegata alla convocazione dell'assemblea, compilata in ogni campo, con allegata fotocopia del documento d'identità del Legale Rappresentante dell'Ente delegante in corso di validità. È responsabilità del soggetto delegante inoltrare la delega con relativa documentazione esclusivamente all'indirizzo della sede legale F.I.S.E. o all'indirizzo pec espressamente indicato dalla Segreteria Generale nella convocazione stessa. La delega deve pervenire alla Segreteria Generale entro le ore 10,00 del secondo giorno che precede la data in cui è indetta l'Assemblea in prima convocazione (art. 18.9 Statuto Federale). La responsabilità dell'effettivo e puntuale recapito e ricevimento in Federazione è a carico del mittente e non può essere imputata alla modalità di trasmissione. La delega indica specificamente la denominazione dell'ente delegato e le generalità del legale rappresentante delegato (art. 18.9 Statuto Federale). Portatore di detta delega, soggetto quindi legittimato ad esprimere il voto per conto dell'ente delegante, è colui - Presidente o Consigliere che viene delegato dal proprio ente a partecipare all'assemblea - che è presente in Assemblea per conto dell'ente delegato. Ove detto Ente, ricevesse più di una delega può intervenire in Assemblea e votare esclusivamente in rappresentanza di un solo Ente delegante; qualora un Ente dopo aver rilasciato una delega intenda rilasciare



una successiva delega a Ente diverso, alla delega sostitutiva deve essere allegata esplicita dichiarazione di revoca della precedente delega già rilasciata.

Non è possibile sostituire la delega più di una volta, in caso contrario le deleghe rilasciate saranno considerate nulle.

Il soggetto delegato dovrà fornire l'originale della delega e del proprio documento di identità in corso di validità al momento della registrazione in sede di Assemblea.

- 42.3 La delega originale – già inviata in copia o per scansione al Segretario Generale - e copia del documento del delegante devono essere presentati e consegnati dal delegato alla Commissione Verifica Poteri in sede di Assemblea. Sulla delega originale non è richiesta firma del delegato.
- 42.4 In mancanza di uno dei requisiti, forme e modalità descritti nei precedenti punti è esclusa la possibilità di esercitare il diritto di voto per delega.
- 42.5 Il rilascio della delega da parte del delegante consente allo stesso di esercitare direttamente e personalmente il diritto di voto; la registrazione della presenza personale dell'avente diritto al voto ha effetto di revoca della delega rilasciata, sempre che il delegato non abbia già provveduto alla registrazione durante le operazioni di registrazione degli intervenuti svolte o coordinate dalla Commissione Verifica Poteri.

#### **Art. 43 – Candidature**

- 43.1 Le candidature a Presidente della Federazione, a componente del Consiglio Federale, a Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere inviate al Segretario Generale della F.I.S.E.. Le candidature a Presidente del Comitato Regionale e a componente del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale devono essere inviate contestualmente al Segretario Generale della F.I.S.E. e agli uffici del competente Comitato Regionale.
- 43.2 Coloro che intendono proporre la propria candidatura a Presidente o Consigliere Federale o Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, devono individualmente far pervenire – almeno 40 giorni prima della data in cui è indetta la prima convocazione dell'assemblea elettiva - con raccomandata postale o a mezzo pec personale del candidato, comunicazione al Segretario Generale della F.I.S.E. accompagnata da autocertificazione che attesti il possesso dei requisiti di cui all'art. 61 Statuto Federale.
- Coloro che intendono proporre la propria candidatura a Presidente o Consigliere di Comitato Regionale devono individualmente far pervenire con raccomandata postale o a mezzo pec personale del candidato, comunicazione sia al Segretario Generale della F.I.S.E. che al competente Comitato Regionale accompagnata da autocertificazione che attesti il possesso dei requisiti di cui all'art. 61 Statuto Federale. Termine ultimo essenziale per l'inoltro di detta candidatura è il 40° giorno che precede la data in cui è indetta l'assemblea in prima convocazione.
- Ove inviate a mezzo raccomandata postale per il rispetto dell'indicato termine dei 40 giorni fa fede la data dell'avvenuta spedizione della raccomandata.
- 43.3 Verificata la regolarità formale delle candidature e scaduti i termini per la presentazione, il Segretario Generale provvede – almeno 30 giorni prima della data



in cui è indetta l'assemblea in prima convocazione - alla pubblicazione sul sito F.I.S.E. della lista delle candidature pervenute in ordine alfabetico, nel rispetto delle modalità di cui al precedente art. 40.2.

- 43.4 L'eventuale ricorso avverso la rieiezione e/o ammissione delle candidature deve pervenire con le modalità di cui al precedente art. 41.
- 43.5 La lista definitiva è consegnata, a cura del Segretario Generale, al Presidente dell'Assemblea che ne dà lettura prima dell'apertura delle votazioni.
- 43.6 La lista deve essere esposta nei seggi per tutto il periodo della votazione con indicazione dei nominativi dei candidati in ordine alfabetico.
- 43.7 I candidati al Consiglio Federale o al Consiglio Regionale possono candidarsi come rappresentanti di una sola componente. Non è quindi consentito che lo stesso tesserato si candidi come consigliere e contestualmente come consigliere in rappresentanza dei cavalieri o dei cavalieri proprietari di cavalli o dei tecnici; parimenti lo stesso tesserato non può candidarsi come rappresentante di due delle tre categorie testé elencate. Ove si presentasse tale situazione il Segretario Generale invita formalmente il candidato a determinare quale candidatura mantenere, al fine di poter procedere alla pubblicazione di cui al precedente punto 43.6. In caso di mancato riscontro, il Segretario Generale considera valida la candidatura pervenuta successivamente, se nei termini di cui all'art. 64 Statuto Federale. In caso di candidatura plurima presentata con unica comunicazione, il Segretario Generale considera valida la prima candidatura indicata in detta comunicazione.
- 43.8 E' ammesso il ritiro di candidatura da parte del soggetto che l'ha presentata, inviando una comunicazione con allegato documento di identità del candidato al Segretario Generale. Detta comunicazione va inoltrata a mezzo pec allo stesso indirizzo indicato in convocazione per la comunicazione delle candidature, entro e non oltre il 10° giorno che precede la data in cui è indetta la prima convocazione dell'Assemblea.

#### **Art. 44 – Diritto al voto**

- 44.1 Ai sensi dell'art. 18.5 Statuto Federale (che richiama il testo previgente delle Norme di Attuazione) hanno diritto a voto nelle assemblee i rappresentanti degli enti affiliati a condizione che detti enti - nella stagione sportiva compresa nell'arco dei 365 giorni precedenti la prima convocazione dell'Assemblea - abbiano svolto con carattere continuativo, e non solo stagionalmente, un'attività sportiva e/o didattica e/o formativa riscontrabile negli atti F.I.S.E. dei Comitati Regionali e della Federazione. Tale attività sportiva consiste nell'aver mantenuto i requisiti richiesti per l'affiliazione in coerenza a quanto disposto dal precedente art. 5.3 lettera d); si considera attività sportiva quella a carattere agonistico, amatoriale, scolastico e promozionale svolta nell'abito dei programmi federali.
- 44.2 Ai sensi dell'art. 18.6 Statuto Federale, l'ente affiliato è ammesso all'esercizio del diritto di voto ove in regola con il pagamento delle quote di affiliazione nei termini di cui al precedente art. 26.
- 44.3 Ai fini dell'inserimento nell'elenco dei rappresentanti degli affiliati con diritto di voto, sono consentite all'ente affiliato comunicazioni di modifiche alla composizione del



proprio Consiglio Direttivo – allegando necessariamente il verbale dell'Assemblea dell'ente comprovante le modifiche – che il legale rappresentante dell'ente affiliato, tramite il Comitato Regionale di appartenenza, deve registrare inderogabilmente al sistema di affiliazioni on line ed al Registro Coni entro e non oltre le ore 17,00 del 10° giorno feriale lavorativo che precede la data in cui è indetta l'assemblea in prima convocazione. Assemblee che modifichino la composizione del Consiglio Direttivo o dei Rappresentanti di Categoria, seppur celebrate nei termini di cui sopra, ove non registrate telematicamente nel termine indicato, non sono considerate utili ai fini della rappresentanza in assemblea, ove non dimostrato che il ritardo è imputabile al Comitato Regionale di appartenenza.

44.4 Il legale rappresentante dell'affiliato può delegare al voto anche un componente del Consiglio Direttivo. Il nominativo del Consigliere che riceve detta delega deve risultare inserito nella scheda di affiliazione on line nel termine di cui al precedente punto 44.3. Tale delega non rientra nel computo massimo delle deleghe che il rappresentante dell'ente affiliato può ricevere ai sensi degli artt.18.9 e 42.8 Statuto Federale e deve essere rilasciata con le modalità di cui al precedente art. 42.2.

44.5 La delega di cui al precedente punto – così detta delega interna – se rilasciata ad un componente del Consiglio Direttivo che sia anche rappresentante di categoria dello stesso ente delegante (Cavaliere, Cavaliere proprietario o Tecnico) comporta che detto rappresentante non può votare come rappresentante di categoria.

44.6 Per ogni ente affiliato avente diritto al voto, hanno diritto di partecipare all'assemblea ed esprimere voto anche:

- un rappresentante che sia stato eletto fra i cavalieri, in possesso di autorizzazione a montare;
- un rappresentante eletto fra i cavalieri proprietari di cavalli, che risulti proprietario in forza dell'iscrizione di almeno un equide al Ruolo Federale del cavallo e che almeno un equide di proprietà dello stesso abbia partecipato ad una manifestazione sportiva svoltasi sotto l'egida F.I.S.E. o FEI nell'ultimo quadriennio;
- un rappresentante eletto fra gli istruttori o i tecnici in regola con gli aggiornamenti e presenti nella griglia dell'ente;

Tali soggetti devono essere maggiorenni e tesserati aventi residenza sportiva presso lo stesso ente affiliato ed in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 18.11 e 61.2 dello Statuto Federale. L'elezione presso ciascun ente affiliato, del tesserato rappresentante dei cavalieri, del tesserato rappresentante dei cavalieri proprietari di cavalli e del tesserato rappresentante dei tecnici, avviene in specifica assemblea di categoria da tenersi a cura di ciascun ente affiliato. A dette elezioni si deve procedere con scrutinio segreto e risulta eletto chi riporta il maggior numero di suffragi. A parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

44.7 È compito del Presidente dell'ente, dopo l'effettuazione delle elezioni, aggiornare on-line nell'apposita sezione del sito F.I.S.E., accedendo con le proprie credenziali, la scheda con l'elenco dei componenti del Consiglio Direttivo e con i nominativi del rappresentante dei cavalieri, del rappresentante dei cavalieri proprietari di cavalli e



del rappresentante dei tecnici eletti. I nominativi devono essere completi di anagrafica.

**Art. 45 – Commissione Verifica Poteri e Commissione di Scrutinio**

- 45.1 Le funzioni, la composizione e le incompatibilità della Commissione Verifica Poteri sono regolate dall'art. 22 Statuto Federale.
- 45.2 Il Consiglio Federale o i Consigli Regionali nella delibera di indizione dell'Assemblea provvedono a designare i nominativi dei componenti della Commissione Verifica Poteri. Tale informazione deve essere contenuta nella comunicazione di indizione dell'assemblea pubblicata sul sito F.I.S.E. e sui siti dei Comitati Regionali.
- 45.3 I componenti della Commissione Verifica Poteri sono scelti dal Consiglio Federale o dal Consiglio Regionale fra Avvocati, Dottori Commercialisti, Docenti universitari in materie giuridiche o economiche, o soggetti in servizio o in quiescenza presso Magistrature, Avvocatura dello Stato, Forze dell'Ordine, Forze Armate, o dipendenti del CONI. Non è richiesto il requisito del tesseramento F.I.S.E..
- 45.4 La Commissione Verifica Poteri è organo permanente dell'Assemblea e controlla l'identità degli aventi diritto a voto presenti di persona o per delega.
- 45.5 La Commissione Verifica Poteri è responsabile della verifica relativa alla regolarità delle deleghe che vengono acquisite nei controlli preliminari di registrazione degli aventi diritto al voto e trattenute agli atti dell'assemblea. Registra in separati verbali le presenze degli aventi diritto a voto per categorie di votanti e degli esclusi dal voto.
- 45.6 Qualora sorga una contestazione sulla validità della rappresentanza di un avente diritto a voto in Assemblea, la Commissione Verifica Poteri cura la redazione di un verbale, che deve essere sottoscritto dal titolare del diritto o dall'intestatario della delega, con la dichiarazione espressa di voler proporre ricorso all'Assemblea.
- 45.7 Al termine dei suoi lavori, la Commissione Verifica Poteri redige un verbale dal quale deve risultare:
- a) il numero degli affiliati rappresentati in assemblea;
  - b) il numero dei cavalieri presenti in assemblea;
  - c) il numero dei cavalieri proprietari di cavalli presenti in assemblea;
  - d) il numero dei tecnici presenti in assemblea;
  - e) il numero totale dei voti presenti;
  - f) il numero totale dei soggetti presenti o rappresentati;
  - g) il numero di ricorsi presentati ai sensi del precedente art. 45.6.
- 45.8 La Commissione di Scrutinio, composta da un massimo di 5 componenti, è votata per alzata di mano dall'Assemblea, su proposta del Presidente dell'Assemblea. Alla stessa è affidato lo scrutinio ed il computo dei voti – anche sovrintendendo al computo elettronico dei voti quando sono adottati sistemi informatici di voto e/o scrutinio – sotto il controllo del Presidente dell'Assemblea. Nelle Assemblee Regionali lo scrutinio ed il computo dei voti avvengono con l'ausilio di sistema informatico nei casi in cui gli Affiliati che abbiamo diritto di voto al momento dell'invio della convocazione per come dal precedente art. 40.4, siano più di 100.



- 45.9 In caso di contrasto circa la validità di una scheda scrutinata, ogni decisione è rimessa al giudizio insindacabile del Presidente dell'Assemblea.
- 45.10 La scheda di votazione scrutinata oggetto di contestazione deve essere conservata agli atti federali presso la sede della F.I.S.E. e per le assemblee territoriali, presso la sede del relativo Comitato.
- 45.11 Nella Commissione Verifica Poteri e nella Commissione di Scrutinio non possono essere nominati quali componenti i candidati alle cariche federali, né componenti di Consiglio Federale o altro Consiglio Regionale. In caso di Assemblea Elettiva per l'elezione del Presidente Federale, il Presidente della Commissione Verifica Poteri è nominato dalla Federazione d'intesa con il CONI. Il componente nominato laddove si candidasse, deve essere sostituito.

#### **Art. 46 – Apertura dell'Assemblea**

- 46.1 All'ora indicata nell'atto di convocazione per la costituzione dell'Assemblea in prima convocazione, la Commissione Verifica Poteri accerta se sia rappresentata la maggioranza degli aventi diritto al voto richiesta dagli artt. 21.6 e 21.7 Statuto Federale.
- 46.2 Il quorum costitutivo è raggiunto con la presenza di un numero di enti affiliati aventi diritto al voto – e specificamente con la presenza, personale o per delega, dei loro legali rappresentanti – di cui agli artt. 21.6, 21.7 Statuto Federale. Sono esclusi dal computo del quorum i rappresentanti dei cavalieri, i rappresentanti dei cavalieri proprietari di cavalli e i rappresentanti dei tecnici, fatti salvi i casi in cui gli stessi siano presenti quali rappresentanti dell'ente per come previsto al precedente art. 44.5.
- 46.3 Qualora al termine della registrazione dei presenti sia raggiunto il quorum in prima convocazione, la Commissione Verifica Poteri ne dà atto nel verbale di cui al precedente art. 45.7. Qualora non sia stato raggiunto il quorum in prima convocazione la Commissione Verifica Poteri ne dà atto a verbale e riprende i lavori di registrazione nel rispetto dell'orario previsto per la seconda convocazione.
- 46.4 All'ora indicata nell'atto di convocazione per la costituzione dell'Assemblea in seconda convocazione e comunque al termine della registrazione di tutti i presenti arrivati entro l'orario di convocazione, la Commissione Verifica Poteri accerta se sia rappresentata la maggioranza dei voti richiesta agli artt. 21.6, 21.7 Statuto Federale e come al precedente punto 46.2, ne dà atto nel verbale di cui al precedente art. 45.7.
- 46.5 Il Presidente Federale o Regionale, preso atto del verbale redatto, dichiara aperta l'Assemblea e ne assume provvisoriamente la presidenza.
- 46.6 Il Presidente dell'Assemblea è proposto dal Presidente Federale – o da chi presiede provvisoriamente l'Assemblea in sua vece - sulla base di preventiva intesa con il CONI ai sensi dell'art. 19.6 Statuto Federale. La nomina dei componenti dell'Ufficio di Presidenza e della Commissione di Scrutinio avviene su proposta del Presidente pro-tempore dell'Assemblea e votata per acclamazione o per alzata di mano.
- 46.7 L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea è costituito dal Presidente e da un Vice Presidente avente compito di sostituirlo in caso di assenza e/o impedimento sopraggiunto.



- 46.8 Il Presidente dell'Assemblea nominato ai sensi del precedente punto 46.6, invita, quindi, tutti gli aventi diritto a voto a deliberare sugli eventuali ricorsi presentati esclusivamente ai sensi del precedente art. 45.6.
- 46.9 La relativa votazione avviene per alzata di mano, con esclusione dal voto dei ricorrenti.
- 46.10 Le funzioni di Segretario dell'Assemblea Nazionale e delle Assemblee Regionali sono svolte dal Segretario Generale o da suo delegato cui è affidata la verifica dell'identità dei votanti e la funzione di garantire ed attestare il rispetto della segretezza del voto. È affidata altresì al Segretario dell'Assemblea la responsabilità della redazione del Verbale che fa fede dei fatti avvenuti, degli interventi e delle operazioni descritte.

#### **Art. 47 – Presidente dell'Assemblea**

- 47.1 Il Presidente dell'Assemblea, nominato ai sensi del precedente art. 46.6.
- a) dirige i lavori ponendo in discussione gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
  - b) ha autorità su questioni funzionali al mantenimento del regolare ed ordinato svolgimento dell'assemblea;
  - c) è interprete delle norme che regolano l'Assemblea;
  - d) regola l'ordine e la durata degli interventi e concede la parola a coloro che la richiedono in relazione agli argomenti posti all'Ordine del Giorno. Eventuali repliche sono rimesse alla sua facoltà discrezionale;
  - e) nelle assemblee elettive concede la parola per la propria presentazione ai candidati alla carica di Presidente stabilendo l'ordine degli interventi per sorteggio; analogo criterio si utilizza per eventuale richiesta di intervento dei candidati ad altre cariche;
  - f) determina il sistema di votazione in relazione a quanto stabilito dall'art. 24 Statuto Federale;
  - g) dà comunicazione dei risultati delle votazioni e proclama gli eletti sulla base dei dati forniti dalla Commissione di Scrutinio;
  - h) esaurita la discussione di tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno, dichiara chiusa l'Assemblea;
  - i) sottoscrive in duplice copia, unitamente al Segretario dell'Assemblea e ai componenti della Commissione di Scrutinio, il verbale dell'Assemblea.
- 47.2 Il Segretario Generale cura che il verbale dell'assemblea nazionale sia trasmesso entro 8 giorni alla Segreteria Generale del CONI e una seconda copia tenuta agli atti federali e pubblicata sul sito F.I.S.E.. Il verbale dell'assemblea regionale viene trasmesso entro 8 giorni al Segretario Generale e pubblicato a cura dello stesso sul sito F.I.S.E. e la seconda copia tenuta agli atti federali del Comitato Regionale e pubblicato sul sito regionale; il verbale fa fede dei fatti avvenuti e delle operazioni descritte.

#### **Art. 48 – Attività dell'Assemblea e Votazioni**

- 48.1 Il Presidente pro-tempore dell'Assemblea dichiara aperta l'Assemblea al termine delle operazioni di registrazione degli aventi diritto al voto di tutti i soggetti presenti.





- 48.2 Effettuata la registrazione dell'ultimo dei soggetti presenti e aventi diritto al voto ed in difetto di ulteriori intervenuti accessi, la Commissione Verifica Poteri redige il verbale di cui all'art. 45.7 e lo consegna al Presidente pro-tempore dell'Assemblea che ne dà lettura e procede agli incumbenti per l'apertura dell'assemblea. Dopo la consegna di detto verbale al Presidente pro-tempore dell'Assemblea non è consentita la registrazione della presenza di intervenuti tardivamente, che possono comunque assistere all'Assemblea, senza esprimere voto.
- 48.3 Nelle elezioni a cariche federali, per l'elezione del Presidente Federale si procede per come stabilito dall'art. 27 Statuto Federale.
- 48.4 Per l'elezione dei Consiglieri – cui si procede con votazione successiva alla proclamazione del Presidente eletto, nel rispetto del dettato dell'art. 28 Statuto Federale - risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti, si fa ricorso a votazioni di ballottaggio tra i candidati classificati "ex aequo". Qualora nel ballottaggio si verificasse parità di voti, viene eletto il candidato con maggiore anzianità anagrafica. In analogia si procede per l'elezione del Presidente e dei Consiglieri dei Comitati Regionali.
- 48.5 Al fine di garantire, quando possibile in base alla disponibilità di candidature proposte, la presenza di almeno 3 componenti del Consiglio Federale di genere diverso, come disposto dall'art. 28 dello Statuto Federale, si procede come segue:
- elezione del Presidente;
  - elezione del Rappresentante dei Tecnici, con proclamazione di elezione del candidato che abbia ottenuto il maggior numero di consensi, e presa d'atto del genere;
  - scrutinio dei voti espressi per i candidati al ruolo di rappresentante dei cavalieri e scrutinio dei voti espressi per i candidati al ruolo di rappresentante dei cavalieri proprietari di cavalli. Poiché essi devono essere di genere differente fra loro (art. 28.1, quarto capoverso Statuto Federale) sono proclamati eletti i rappresentanti delle due categorie secondo il seguente criterio: si considera fra il più votato di ciascuna categoria quale candidato abbia ottenuto la maggior percentuale di voti rispetto a numero di voti espressi e lo si proclama eletto nella categoria per cui si è presentato. Si prende quindi atto del genere di questi, che per semplicità definiamo genere A. Viene quindi proclamato eletto nell'altra categoria il rappresentante di genere opposto (che sempre per semplicità chiamiamo genere B) che ha avuto il maggior numero assoluto di voti.
- Nel caso di parità di voti percentuali è proclamato eletto il candidato che ha conseguito il maggior numero assoluto di voti. In caso di ulteriore parità viene eletto il candidato con maggiore anzianità anagrafica.
- Nel caso in cui nella seconda categoria non avessero ricevuto voti rappresentanti del genere B, si procede nella seconda categoria a proclamare eletto il rappresentante del genere A (*unico genere che ha ricevuto voti*) che ha conseguito il maggior numero assoluto di voti, e nella prima categoria il rappresentante del genere B che ha conseguito il maggior numero assoluto di voti.



- scrutinio dei voti espressi per 7 candidati al Consiglio Federale. Risultano eletti i candidati in ordine di preferenze espresse purché sia garantito che fra questi ve ne siano un numero di genere differente dagli altri sufficiente a garantire la presenza complessiva di almeno 3 componenti del Consiglio Federale di genere diverso: ovvero un numero di genere differente pari a 1, 2 in conseguenza del risultato dei precedenti scrutini delle votazioni per l'elezione dei tre rappresentanti di categoria.

In analogia si procede per l'elezione dei Consigli dei Comitati Regionali.

- 48.6 I voti vengono espressi su apposita **scheda** predisposta in coerenza al format allegato al presente Regolamento Generale, vidimata dal Segretario dell'assemblea e contenente i nominativi di tutti i candidati alla stessa carica in ordine alfabetico.
- 48.7 Sono nulle le schede contenenti un numero di preferenze superiori al numero di posti disponibili alla carica oggetto dell'elezione.
- 48.8 È consentita la votazione con mezzi elettronici nel rispetto della segretezza del voto.
- 48.9 Eventuali impugnative sono ammesse a condizione che sia espressa e verbalizzata la riserva di impugnativa prima della chiusura dell'assemblea.
- 48.10 Il ricorso motivato relativo a riserve di impugnative per eventuali irregolarità avvenute durante l'assemblea e/o nello svolgimento del voto deve essere proposto alla Corte Federale di Appello nel termine di 8 giorni dalla data di svolgimento dell'assemblea.
- 48.11 Competente a decidere per le impugnative alle Assemblee nazionali e regionali è la Corte Federale di Appello che emette il provvedimento definitivo entro il termine di 15 giorni dal ricevimento del ricorso.

#### **Art. 49 – Presidente della Federazione**

- 49.1 Il Presidente della Federazione ai sensi dell'art. 28.8 Statuto Federale può invitare ai lavori del Consiglio Federale, senza diritto di voto, soggetti ritenuti esperti e che possano svolgere attività propositiva, informativa ed esplicativa.
- 49.2 Ha facoltà di delega in ordine a competenze non esclusive.
- 49.3 Le presenti norme relative al Presidente della Federazione si applicano anche al Presidente del Comitato Regionale.

#### **Art. 50 – Consiglio Federale**

- 50.1 Il provvedimento di nomina a Consigliere Federale (o a Consigliere Regionale), viene comunicato all'interessato a mezzo pec o raccomandata AR o raccomandata a mani a cura del Segretario Generale, all'indirizzo pec o postale dichiarato all'atto della candidatura.
- 50.2 Entro 10 giorni dalla ricezione del provvedimento di nomina, il Consigliere Federale o il Consigliere Regionale trasmette al Segretario Generale comunicazione di accettazione della carica a mezzo pec o raccomandata AR o raccomandata a mani, pena la decadenza dalla carica stessa.
- 50.3 Le riunioni possono essere convocate ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero quando venga richiesto dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Federale. Il Consiglio Federale deve essere convocato almeno 4 volte



l'anno. La convocazione è trasmessa a mezzo pec - o mail per chi fosse sfornito di pec - ai Consiglieri Federali, ai Revisori dei Conti, e al Segretario Generale.

- 50.4 Le deliberazioni del Consiglio Federale avvengono con voto palese o con scrutinio segreto quando, per la particolare natura dell'argomento trattato, il Presidente ritenga di proporre, ed il Consiglio approvi a maggioranza, l'adozione del voto segreto. Il voto segreto può essere richiesto anche dalla metà più uno dei componenti del Consiglio Federale presenti.
- 50.5 Il Consiglio Federale, su proposta del Presidente, può assegnare a uno o più Consiglieri, specifiche competenze per settore o per tematica.
- 50.6 Delle riunioni del Consiglio Federale viene redatto verbale che, debitamente approvato e firmato dal Presidente e dal Segretario Generale, deve essere pubblicato sul sito F.I.S.E. entro 15 giorni successivi alla riunione in cui è approvato.
- 50.7 Le delibere assunte dal Consiglio Federale ed i relativi allegati devono essere integralmente pubblicati sul sito F.I.S.E. entro 20 giorni dallo svolgimento della seduta ferme restando le eventuali necessità di contemperamento con il diritto alla riservatezza secondo le leggi vigenti in materia, provvedendo con eventuali omissis.
- 50.8 La pubblicazione sul sito F.I.S.E. delle delibere con relativi allegati le rende esecutive. Qualora necessario per i tempi di esecuzione della delibera, il Consiglio Federale delibera altresì l'immediata esecutività della stessa.
- 50.9 Delle riunioni del Consiglio Federale può essere curata registrazione audio quando il Presidente ritenga di proporre, ed il Consiglio approvi a maggioranza. La registrazione può essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti del Consiglio Federale presenti. Se non espressamente autorizzata è vietata qualsiasi forma di registrazione audio o audiovideo. Al Consigliere partecipante alla riunione di presenza o in teleconferenza ai sensi dell'art. 28.9 Statuto Federale, è espressamente vietato la registrazione audio o video della riunione. Il Consigliere che partecipa in teleconferenza deve garantire, sotto la propria personale responsabilità in caso di false dichiarazioni, che nel locale in cui il Consigliere stesso partecipa alla riunione non sia presente di persona e/o in teleconferenza alcun altro soggetto, né che comunque alcun'altro soggetto ascolti quanto avviene nella riunione del Consiglio.
- 50.10 La pubblicazione delle delibere e dei verbali dei Comitati Regionali avviene sul sito del Comitato Regionale in apposita sezione per ciascun comitato che ne curerà direttamente l'inserimento con proprie credenziali di accesso, nel rispetto dei termini di cui al precedente punto 50.6 e 50.7.
- 50.11 Le presenti norme relative al Consiglio Federale si applicano, in quanto compatibili, al Consiglio Regionale.

#### **Art. 51 – Collegio dei Revisori dei Conti**

- 51.1 La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica federale, elettiva o di nomina (centrale o periferica), nonché con ogni altra carica in enti affiliati o aggregati.



51.2 In caso di vacatio, per qualsiasi motivo, tra i singoli Revisori effettivi, si provvede all'integrazione del Collegio effettuando la sostituzione secondo quanto dettato dall'art. 35 Statuto Federale.

#### **Art. 52 – Segretario Generale**

52.1 Il Segretario Generale riveste il ruolo di Segretario dell'Assemblea Federale e delle Assemblee dei Comitati Regionali. Può delegare questo ruolo ad altri soggetti.

52.2 Il Segretario Generale riveste il ruolo di Segretario del Consiglio Federale e sovrintende alla redazione del verbale di ciascuna seduta; tale verbale è sottoscritto dallo stesso Segretario Generale e dal Presidente e può essere approvato seduta stante o nel corso della successiva riunione consiliare.

52.3 È compito del Segretario Generale dare attuazione alle delibere e alle direttive assunte dal Consiglio Federale e dal Collegio dei Revisori dei Conti, secondo le rispettive competenze.

52.4 Il Segretario Generale provvede alla gestione amministrativa in base agli indirizzi generali del Consiglio Federale; coordina e indirizza l'Ufficio Amministrativo nella predisposizione del bilancio consuntivo e di previsione.

52.5 Il Segretario Generale cura l'organizzazione e la direzione degli uffici e dei dipartimenti in funzione delle esigenze per l'attività di ogni singolo ufficio, servizio e/o dipartimento e/o comitato. È il vertice gerarchico del personale F.I.S.E..

52.6 In caso di assenza prolungata o impedimento, le incombenze del Segretario Generale sono svolte dal Vice Segretario Generale o dal dirigente più alto in grado della F.I.S.E., se il Consiglio Federale non provvede con differente deliberazione.

#### **Art. 53 – Commissione Federale di Garanzia**

53.1 I componenti della Commissione Federale di Garanzia di cui all'art. 37 Statuto Federale possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati alla Federazione.

## **CAPO II** **ORGANI PERIFERICI**

#### **Art. 54 – Presidente del Comitato Regionale**

54.1 Al Presidente del Comitato Regionale spettano le attribuzioni, le responsabilità e le facoltà previste dall'art. 45 Statuto Federale.

54.2 Al termine dell'incarico, qualunque ne sia la causa, il Presidente del Comitato Regionale è tenuto a consegnare, entro 8 giorni dal verificarsi dell'evento, a chi lo succede, i documenti e i beni di appartenenti alla F.I.S.E. in uso al Comitato Regionale con redazione di apposito verbale di consegna.

#### **Art. 55 – Comitato Regionale**

55.1 Il Comitato Regionale ha sede nella città capoluogo della Regione, se non diversamente disposto con delibera del Consiglio Federale su delibera di proposta motivata del Consiglio Regionale dopo il proprio insediamento.



- 55.2 Il Vice Presidente ed il Segretario sono eletti dal Consiglio Regionale fra gli stessi Consiglieri Regionali nella riunione di insediamento.
- 55.3 Per il funzionamento, l'organizzazione e l'articolazione del Comitato Regionale si rinvia alle disposizioni previste per il Consiglio Federale, i Dipartimenti nazionali e le Commissioni nazionali per quanto compatibili.
- 55.4 Le riunioni del Consiglio Regionale sono periodiche e comunque in numero non inferiore a quattro nel corso dell'anno.
- 55.5 Le riunioni possono essere convocate ogni qualvolta il Presidente Regionale lo ritenga opportuno ovvero quando venga richiesto dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Regionale. La convocazione è trasmessa a mezzo pec - o mail per chi fosse sfornito di pec - ai Consiglieri Regionali, al Revisore dei Conti del Comitato Regionale, quando nominato, e al Segretario Generale. Delle riunioni viene redatto verbale che, debitamente approvato e firmato dal Presidente e dal Segretario, deve essere trasmesso in copia al Segretario Generale ai sensi dell'art. 44.5 Statuto Federale entro 30 giorni successivi alla riunione in cui è approvato. La pubblicazione del verbale delle riunioni del Consiglio Regionale avviene sul sito del Comitato Regionale in apposita sezione per ciascun Comitato che ne cura direttamente l'inserimento con proprie credenziali di accesso nel rispetto del termine di cui al presente articolo.
- 55.6 Le delibere a pena di nullità devono prevedere lo stanziamento finanziario impegnato e/o la presunta entrata prevista nonché la dichiarazione di copertura della spesa e/o la ricognizione dell'entrata con indicazione dello specifico capitolo di bilancio.
- 55.7 Tutte le delibere ed i relativi allegati devono essere trasmessi in copia al Segretario Generale entro 20 giorni, decorrenti dalla data della seduta in cui sono approvati. La pubblicazione delle delibere adottate dal Consiglio Regionale avviene in apposita sezione sul sito del Comitato Regionale che ne cura direttamente l'inserimento con proprie credenziali di accesso nel rispetto del termine di cui al presente articolo.
- 55.8 La pubblicazione delle delibere con relativi allegati sul sito del Comitato Regionale in apposita sezione le rende esecutive.
- 55.9 Per le riunioni del Consiglio Regionale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dallo Statuto Federale e dal presente Regolamento per le riunioni del Consiglio Federale.
- 55.10 Il Consiglio Regionale, oltre alle funzioni di cui all'art. 44 Statuto Federale, ha il compito di:
- a) contribuire nell'ambito del territorio di propria competenza alla realizzazione degli scopi di cui all'art. 2 Statuto Federale, operando per la costituzione ed affiliazione/aggregazione di nuovi enti e per l'assistenza a quelli esistenti;
  - b) collaborare territorialmente con chiunque sia designato dal Consiglio Federale a svolgere un qualsiasi incarico nella regione o per specifiche attività di tipo sportivo o gestionale che riguardino o coinvolgano la regione;
  - c) deliberare scelte in merito all'utilizzo delle risorse assegnate dalla Federazione e quelle autonomamente reperite con la più rigorosa osservanza di ogni disposizione emanata dalla F.I.S.E. e dei regolamenti vigenti in merito;



- d) predisporre annualmente il piano di spesa e di entrata occorrente per la realizzazione dei propri compiti e sottoporlo al Consiglio Federale per la necessaria autorizzazione;
- e) intervenire e curare le relazioni nell'interesse della F.I.S.E. e degli affiliati/aggregati, presso l'Organizzazione Periferica del CONI e presso le autorità locali;
- f) osservare ed applicare le norme federali attuando, per quanto di competenza, i provvedimenti del Presidente della Federazione nonché le deliberazioni del Consiglio Federale;
- g) proporre al Consiglio Federale iniziative interregionali su obiettivi condivisi con più regioni.

#### **Art. 56 – Delegato Regionale**

56.1 Il Delegato Regionale, oltre ad adempiere a quanto previsto dall'art. 46 Statuto Federale, ha il compito di:

- a) contribuire nell'ambito del territorio di propria competenza alla realizzazione dei fini di cui all'art. 2 Statuto Federale, operando per la costituzione ed affiliazione/aggregazione di nuovi enti e per l'assistenza a quelli esistenti;
- b) collaborare territorialmente con chiunque sia designato dal Consiglio Federale a svolgere un qualsiasi incarico nella regione o per specifiche attività di tipo sportivo o gestionale che riguardino o coinvolgano la regione;
- c) informare tempestivamente il Consiglio Federale di ogni iniziativa o programma dell'attività sportiva e promozionale realizzabile nella regione;
- d) deliberare scelte in merito all'utilizzo delle risorse assegnate dalla Federazione e quelle autonomamente reperite con la più rigorosa osservanza di ogni disposizione emanata dalla F.I.S.E. e dei regolamenti vigenti in merito;
- e) predisporre annualmente il piano di spesa e di entrata occorrente per la realizzazione dei propri compiti e sottoporlo al Consiglio Federale per la necessaria autorizzazione;
- f) intervenire e curare le relazioni nell'interesse della F.I.S.E. e degli affiliati/aggregati, presso l'Organizzazione Periferica del CONI e presso le autorità locali;
- g) osservare ed applicare le norme federali attuando, per quanto di competenza, i provvedimenti del Presidente della Federazione nonché le deliberazioni del Consiglio Federale;
- h) proporre al Consiglio Federale iniziative interregionali su obiettivi condivisi con più regioni.

#### **Art. 57 – Organi Periferici del Trentino Alto Adige**

57.1 Gli Organi delle province di Trento e Bolzano, come indicato dall'art. 47 Statuto Federale, hanno funzioni analoghe a quelle attribuite nelle altre Regioni ai Comitati Regionali. Ad essi si applicano le norme di funzionamento previste per i Comitati Regionali o per i Delegati Regionali.



### **Art. 58 – Delegato Provinciale**

- 58.1 Il Delegato Provinciale può essere nominato in province in cui siano presenti almeno venti enti affiliati.
- 58.2 Il Delegato Provinciale, oltre ad adempiere a quanto previsto dall'art. 48 Statuto Federale, ha i seguenti compiti:
- a) contribuire nell'ambito della provincia e nel rispetto degli indirizzi del Consiglio Regionale alla realizzazione dei fini di cui all'art. 2 Statuto Federale, operando per la costituzione e l'affiliazione/aggregazione di nuovi enti e per l'assistenza a quelli già esistenti;
  - b) informare tempestivamente e contestualmente il Consiglio Regionale di ogni iniziativa e programma dell'attività sportiva e promozionale realizzabile nella provincia;
  - c) coordinare le iniziative ed i programmi di attività del territorio di propria competenza;
  - d) intervenire e curare le relazioni nell'interesse della F.I.S.E. e degli enti affiliati/aggregati, presso l'Organizzazione Periferica del CONI e le Autorità locali.

## **CAPO III** **ALTRI ORGANISMI**

### **Art. 59 – Consulta Nazionale**

- 59.1 Per la convocazione ed il funzionamento della Consulta Nazionale si applicano in quanto compatibili le norme previste per il Consiglio Federale.
- 59.2 La Consulta è validamente costituita quando siano presenti il Presidente Federale o chi ne fa le veci ed almeno la metà dei componenti: Consiglieri Federali, Presidenti di Comitati Regionali, Delegati Regionali e Presidenti o Delegati dei Comitati delle Province di Trento e Bolzano o loro delegati.
- 59.3 Per la costituzione della Consulta è richiesta la presenza di almeno 12 componenti, e per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza semplice dei componenti.
- 59.4 La Consulta può articolarsi in Commissioni di studio.
- 59.5 Alle riunioni possono essere invitati dal Presidente soggetti qualificati che possono offrire un contributo per gli argomenti trattati in analogia a quanto disposto per il Consiglio Federale.
- 59.6 Il Segretario Generale cura gli aspetti di segreteria della Consulta ed effettua la verbalizzazione delle sedute della Consulta.
- 59.7 Il verbale della Consulta è pubblicato a cura dal Segretario Generale sul sito F.I.S.E. entro 15 giorni successivi alla riunione in cui è approvato.



#### **Art. 60 – Consiglio degli Allevatori**

- 60.1 Il Consiglio degli Allevatori ha funzioni propositive e consultive sulle tematiche connesse allo sviluppo dell'allevamento del cavallo da sella, e supporta il Consiglio Federale nell'individuazione di programmi per la promozione dell'allevamento, dei suoi prodotti, di criteri e modalità di programmazione di eventi e gare che contribuiscano ad offrire ai cavalli da sella allevati in Italia occasioni per l'inserimento nel circuito sportivo.
- 60.2 Il Consiglio degli Allevatori è costituito da un numero massimo di 10 componenti nominati dal Consiglio Federale entro 60 giorni dall'insediamento. I componenti del Consiglio degli Allevatori sono soggetti che svolgono l'attività allevatoria e sono tesserati F.I.S.E..
- 60.3 Il Consiglio degli Allevatori elegge nel suo seno un Presidente, un Vicepresidente ed un Segretario. A dette elezioni il Consiglio degli Allevatori procede nella riunione di insediamento.
- 60.4 Delle riunioni del Consiglio degli Allevatori deve essere redatto verbale.
- 60.5 Detto verbale deve essere inviato al Segretario Generale entro 15 giorni successivi alla riunione in cui è approvato.
- 60.6 Per la convocazione ed il funzionamento del Consiglio degli Allevatori si applicano in quanto compatibili le norme previste per il Consiglio Federale.
- 60.7 La prima riunione dopo la costituzione è convocata e presieduta dal Presidente Federale o da un Consigliere da questo delegato.
- 60.8 I componenti del Consiglio degli Allevatori partecipano a titolo onorifico.
- 60.9 Ai lavori del Consiglio degli Allevatori può partecipare il Presidente Federale o un componente del Consiglio a ciò delegato.
- 60.10 La convocazione del Consiglio degli Allevatori può essere effettuata dal Presidente Federale, da un Consigliere Federale a ciò delegato o dal Presidente del Consiglio degli Allevatori. La convocazione può essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti del Consiglio degli Allevatori.

#### **Art. 61 – Consiglio dei Presidenti dei Comitati Regionali**

- 61.1 Il Consiglio dei Presidenti dei Comitati Regionali è composto, ai sensi dell'art. 59 Statuto Federale, dai Presidenti dei Comitati Regionali, o Delegati Regionali e dai Presidenti o Delegati dei Comitati delle Province di Trento e Bolzano o loro delegati.
- 61.2 Il Consiglio dei Presidenti Regionali viene convocato nella sua prima riunione all'inizio del quadriennio dal Presidente Federale entro 60 giorni dalla data di celebrazione dell'Assemblea Elettiva.
- 61.3 L'elezione del Presidente e del Vicepresidente di cui all'art. 59.1 Statuto Federale deve avvenire nella prima riunione.
- 61.4 Il Consiglio dei Presidenti Regionali si riunisce in base alla disposizione di cui all'art. 59 Statuto Federale ed è convocato dal Presidente del Consiglio dei Presidenti dei Comitati Regionali, anche su richiesta della metà più uno dei suoi componenti.
- 61.5 Per la valida costituzione del Consiglio è richiesta la maggioranza semplice dei rappresentanti territoriali presenti personalmente o per delega.





- 61.6 Il Consiglio dei Presidenti dei Comitati Regionali può articolarsi in Commissioni di studio.
- 61.7 Alle riunioni possono essere invitati soggetti qualificati che possono offrire un contributo per gli argomenti trattati in analogia a quanto disposto per il Consiglio Federale.
- 61.8 Il Segretario Generale cura gli aspetti di segreteria del Consiglio dei Presidenti Regionali ed effettua la verbalizzazione delle sedute.

## **CAPO IV** **ALTRE STRUTTURE**

### **Art. 62 – Servizi e Dipartimenti**

- 62.1 L'organizzazione funzionale della F.I.S.E. è articolata in Servizi e Dipartimenti.
- 62.2 I Servizi sono preposti alle attività gestionali ed amministrative.
- 62.3 I Dipartimenti sono preposti alla organizzazione, formazione e promozione delle attività sportive federali.
- 62.4 L'organizzazione di Servizi e Dipartimenti è deliberata dal Consiglio Federale.
- 62.5 Compete al Segretario Generale, in adempimento all'art. 36 Statuto Federale, e nel rispetto delle direttive emanate dal Consiglio Federale, assegnare specifiche funzioni, competenze e ruoli ai singoli Servizi e Dipartimenti e destinare ai Servizi e ai Dipartimenti il personale dipendente, coordinando e indirizzando l'operato dello stesso.
- 62.6 A supporto del funzionamento dei Servizi e dei Dipartimenti il Consiglio Federale può nominare collaboratori sportivi che hanno specifiche conoscenze o qualifiche in materia sportiva, scelti tra tesserati FISE, determinando per ciascuno il contenuto del contratto stesso. Il Segretario Generale vigilerà sulla rispondenza delle prestazioni eseguite in riferimento alle previsioni del contratto in essere.
- 62.7 I Servizi svolgono funzioni amministrative, organizzative, gestionali e operative.
- 62.8 I Dipartimenti coordinano, promuovono e dirigono le attività sportive nonché quelle ulteriori stabilite dal Consiglio federale nelle diverse e specifiche discipline di cui all'art. 1.2 Statuto Federale,
- 62.9 L'attività sportiva di ciascun Dipartimento o Disciplina Sportiva può essere coordinata da una specifica figura tecnico sportiva che abbia conoscenze e/o qualifiche sportive, denominata "referente sportivo" del dipartimento o della disciplina sportiva.  
Il "Referente sportivo", a supporto del Direttore Sportivo, coordina i lavori della Commissione consultiva di Dipartimento o di Disciplina sportiva e, qualora richiesto dal Consiglio federale, coordina l'attuazione dei programmi sportivi del dipartimento o della Disciplina sportiva anche attraverso i dipendenti federali preposti al Dipartimento o alla Disciplina sportiva.  
Viene annualmente nominato dal Consiglio Federale che stabilisce anche l'eventuale compenso.



**Art. 63 – Commissione Consultiva di Dipartimento o di Disciplina Sportiva – Collaboratori Tecnico Sportivi e figure di competenze tecnico sportive svolte nell’ambito degli Sport Equestri**

- 63.1 Il Consiglio Federale può nominare annualmente Commissioni Consultive di Dipartimento o di Disciplina Sportiva a supporto dell’attività sportiva di ciascun Dipartimento o Disciplina Sportiva.
- 63.2 Ciascuna Commissione sportiva consultiva di Dipartimento o di Disciplina Sportiva è composta da soggetti, scelti tra tesserati F.I.S.E., con competenze o qualifiche per l’attività sportiva federale, e che possano svolgere - in collaborazione con gli uffici e i dipendenti federali preposti - attività di programmazione sportiva, propositiva, informativa, esplicativa, gestionale e, qualora richiesto dal Consiglio federale, attività esecutiva del programma sportivo approvato annualmente dal Consiglio federale stesso.
- 63.3 Ciascuna Commissione Consultiva di Dipartimento o di Disciplina Sportiva ha funzioni esclusivamente propositive e consultive e sottopone al Consiglio Federale le proprie proposte e/o iniziative per il tramite della Direzione sportiva. Il Consiglio Federale valuta dette proposte nell’ambito degli indirizzi programmatici della disciplina e delibera qualora ritenute meritevoli.
- 63.4 Qualora dipendenti F.I.S.E. siano parte della Commissione, la loro partecipazione rientra nell’attività dell’ufficio.
- 63.5 Ai lavori di ciascuna Commissione Consultiva di Dipartimento o di Disciplina Sportiva può partecipare il Presidente Federale o un componente del Consiglio Federale a ciò delegato e/o il Direttore sportivo.
- 63.6 La convocazione di ciascuna Commissione Consultiva di Dipartimento o di Disciplina Sportiva può essere effettuata dal Presidente Federale, da un Consigliere Federale a ciò delegato, dal Direttore Sportivo o suo delegato.
- 63.7 Il Referente sportivo della Commissione Consultiva di Dipartimento o di Disciplina Sportiva e i componenti di ciascuna Commissione Consultiva di Dipartimento o di Disciplina Sportiva non hanno la rappresentanza di F.I.S.E. e non esercitano funzioni dispositive.
- 63.8 I collaboratori sportivi nominati nei dipartimenti sportivi o nelle discipline sportive come Referenti sportivi e/o componenti delle commissioni stesse, non hanno alcun rapporto di subordinazione con la Federazione, non hanno obbligo di presenza o orario. L’attività viene svolta in piena autonomia, libertà organizzativa e l’eventuale presenza presso gli Uffici federali o l’utilizzo di attrezzature federali, anche presso le strutture periferiche, è tollerata nella reciproca consapevolezza che serve a facilitare il rapporto di collaborazione con gli Uffici federali.  
L’attribuzione di una mail sotto il dominio federale avviene con la reciproca consapevolezza che serve a dare maggiore chiarezza di rapporti con i tesserati.
- 63.9 Le figure tecnico-sportive riconosciute dalla Federazione sono le seguenti:
- Atleti, altresì denominati negli sport equestri Cavalieri, Amazzoni;
  - Direttore Sportivo: responsabile della programmazione sportiva federale o di ente affiliato;



- Direttore Tecnico: responsabile di attività di formazione tecnica federale o di attività sportiva di specifici dipartimenti o di discipline sportive o di ente affiliato;
- Selezionatore: responsabile della selezione di binomi per la partecipazione a competizioni internazionali o nazionali per la Federazione o per sue articolazioni regionali o per ente affiliato;
- Referente di Dipartimento o Disciplina Sportiva: responsabile dell'attuazione delle linee d'indirizzo sportivo definite per ciascun Dipartimento o Disciplina Sportiva all'interno della Federazione o di sue articolazioni regionali o di ente affiliato;
- Istruttore, Tecnico di Sport Equestri: responsabile della didattica, della formazione, dell'allenamento e assistenza tecnica in gara e nelle varie fasi addestrative dell'atleta e/o del cavallo atleta;
- Tecnico federale, Preparatore Atletico, Commissario Tecnico, Allenatore, Capo Equipe, Selezionatore, Team Manager, Referente di Disciplina: responsabili del coordinamento, della pianificazione e organizzazione di attività sportiva per squadre nazionali, o delle rappresentative regionali o delle associazioni e società affiliate o aggregate e comitati organizzatori;
- Allenatore o Addestratore di Cavalli, Trainer, Groom, Artiere, Stalliere, Palafreniere, Tecnico di Scuderia: responsabili della gestione e della cura del benessere dei cavalli atleti e dell'organizzazione dell'attività sportiva dei cavalli atleti per conto della Federazione e delle diramazioni territoriali o per associazioni e società affiliate o aggregate, degli atleti e comitati organizzatori;
- Ufficiale di Gara, Presidente di Giuria, Delegato Tecnico, Delegato Tecnico CCE, Giudice, Giudice di Merito, di Equitation, di Stile, di dressage e simile, Commissario (steward), Arbitro, Giudice Arbitro, Direttore di Gara: responsabili delle funzioni arbitrali e di controllo tecnico/disciplinare delle competizioni e manifestazioni, verifica dei requisiti di partecipazione, e dei cavalieri e cavalli partecipanti;
- Direttore di Campo, Costruttore/Disegnatore di percorso, Assistente di campo, Addetto al campo: responsabili della ideazione del tracciato di percorso e sua conseguente realizzazione e mantenimento durante la manifestazione o gli allenamenti;
- Event e/o Show Director (Direttore del Concorso), Delegato F.I.S.E. (o FEI), Commissario al campo prova, Commissario alle partenze, Cronometrista, Segreteria di concorso, Assistente e collaboratore alla Segreteria di Concorso, Segretario di Giuria, Segretario/Speaker, Segretario di Giudice di Merito, Addetto alla comunicazione cerimoniale e addetto ai premi e alle premiazioni, Maniscalco, Responsabile delle scuderie (Stable Manager), Addetto alla Sicurezza dei praticanti: addetti ad attività di supporto alla organizzazione di gare, eventi sportivi e attività addestrative/sportive; gestione iscrizioni e qualifiche sportive, redazione classifiche, statistiche, referti e rapporti di gara, trasmissione ordini della giuria e risultati di gara, controllo e indirizzo di scuderizzazione dei cavalli atleti nelle scuderie della manifestazione, responsabili delle premiazioni.



**Art. 64 – Servizi, Dipartimenti, Commissioni di Dipartimento o di Disciplina Sportiva e incarichi – norma generale**

- 64.1 Non possono essere chiamati a fare parte di Servizi, Dipartimenti e Commissioni di Dipartimento o di Disciplina Sportiva, né ricevere incarichi di consulenza a qualsiasi titolo soggetti che abbiano ricevuto negli ultimi 10 anni sanzioni e condanne da Organi di Giustizia Sportiva federale, con sanzione di sospensione di un anno o superiore.
- 64.2 Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano anche agli organi periferici.

**TITOLO V**  
**PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E VALORIZZAZIONE DELLE  
TRADIZIONI DEGLI SPORT EQUESTRI**

**CAPO I**  
**ARCHIVIO STORICO**

**Art. 65 – Archivio Storico e Museo dei Trofei Equestri. Patrimonio materiale e immateriale di documenti, fotografie, video, premi, trofei e attrezzature della storia, cultura e tradizione degli Sport Equestri in Italia**

- 65.1 Al fine di valorizzare la storia, la cultura e la tradizione degli Sport Equestri in Italia, F.I.S.E. custodisce il proprio patrimonio costituito dall'Archivio Storico Fotografico, integrato anche da documenti, oggetti, attrezzature e trofei della tradizione equestre italiana, con testimonianze datate a far tempo dall'inizio del XX secolo, e lo alimenta arricchendolo e integrandolo con beni provenienti da donazioni di collezioni private, sia con acquisti da parte di F.I.S.E. di singoli beni, fondi o collezioni private quali il Fondo Fotografico di Silvio Mariani acquisito nel 2002.
- 65.2 F.I.S.E. organizza eventi e manifestazioni che promuovano e diffondano detto patrimonio materiale e immateriale. L'Archivio Storico e il Museo dei Trofei Equestri è a disposizione di tutti gli enti affiliati e/o aggregati, e dei tesserati; può essere esposto in occasione di manifestazioni sportive, eventi, mostre, convegni, e simili. Il Segretario Generale concorda con gli organizzatori modalità di esposizione e fruizione, tempi, garanzie a tutela dello stesso patrimonio, secondo gli indirizzi impartiti dal Consiglio Federale. Devono essere sempre convenuti i termini e le modalità della restituzione.

**CAPO II**  
**CENTRO STUDI FEDERALE**

**Art. 66 – Centro Studi**

- 66.1 Il Centro Studi Federale ha funzioni propositive e consultive sulle tematiche connesse alla conservazione, valorizzazione e promozione delle tradizioni equestri in Italia; al ruolo e prospettive degli sport equestri nel contesto sociale ed economico; alla



- identificazione dell'immagine del cavallo quale atleta e quale testimonial di uno stile di vita e cultura di cui la Federazione si vuole rendere interprete nel contesto sociale.
- 66.2 Il Centro Studi sviluppa e approfondisce tematiche a questo delegate dal Consiglio Federale e interagisce con analoghe iniziative sul territorio. Promuove e sviluppa rapporti con Università, Centri di Ricerca, Istituzioni Scolastiche, Scuole di Sport e altri Centri Studi o uffici con analoghe competenze anche di altre federazioni sportive.
- 66.3 Il Centro Studi è composto da sette componenti nominati dal Consiglio Federale. La Commissione ha una durata annuale. I componenti del Centro Studi sono soggetti tesserati F.I.S.E..
- 66.4 Il Consiglio Federale indica all'atto della nomina, fra i propri componenti, il Presidente del Centro Studi, che ne coordina le attività e si fa tramite delle istanze e degli indirizzi impartiti al Centro Studi dal Consiglio Federale.
- 66.5 Delle riunioni del Centro Studi deve essere redatto verbale.
- 66.6 Detto verbale deve essere inviato al Segretario Generale entro 15 giorni successivi alla riunione in cui è approvato.
- 66.7 Per la convocazione ed il funzionamento del Centro Studi si applicano in quanto compatibili le norme previste per il Consiglio Federale.
- 66.8 I componenti del Centro Studi partecipano a titolo onorifico.

## **TITOLO VI** **ACCESSO ALLE CARICHE FEDERALI**

### **Art. 67 – Requisiti di eleggibilità**

- 67.1 I requisiti di eleggibilità richiesti per i componenti degli organi federali elettivi e di nomina, sia centrali che periferici, sono stabiliti dall'art. 61 Statuto Federale.
- 67.2 Ai sensi dell'art. 61.4 Statuto Federale, il soggetto che intenda presentare la candidatura a cariche federali e abbia un'attività commerciale e/o imprenditoriale, svolta in nome proprio e/o in nome altrui, collegata direttamente alla gestione della Federazione deve produrre idonea documentazione comprovante che quanto percepito in tale attività da F.I.S.E. non abbia costituito fonte primaria o prevalente del suo reddito da lavoro.
- 67.3 Si intende per fonte primaria o prevalente il superamento con il reddito da lavoro – per come indicato al precedente articolo, e quale che sia la forma tecnica e giuridica dello stesso – del 50% del proprio reddito complessivo individuato nella media dell'ultimo biennio solare precedente la candidatura, sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate.
- 67.4 Ai sensi dell'art. 61.4 Statuto Federale, è altresì ineleggibile chiunque abbia rapporti di lavoro dipendente di qualsiasi forma giuridica con la F.I.S.E. o il CONI e anche con società e/o enti ad essi riconducibili, non intendendosi fra questi gli enti affiliati e/o aggregati.
- 67.5 Ai sensi dell'art. 61.6 Statuto Federale, sono ineleggibili tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, abbiano instaurato controversie giudiziarie o procedimenti giudiziari ancora pendenti presso organi di giustizia civile, penale, amministrativa, contro il CONI,



F.S.N., F.I.S.E., D.S.A. ed E.P.S. o contro altri organismi riconosciuti dal CONI, o che abbiano controversie giudiziarie in corso con F.I.S.E., o che non abbiano ottemperato a sentenze subite in tali tipi di procedimenti. Non si intendono qui ricompresi controversie o procedimenti giudiziari instaurati presso organi di giustizia sportiva e/o per far valere eventuali diritti elettorali.

#### **Art. 68 – Incompatibilità**

68.1 Le incompatibilità sono stabilite dall'art. 62 Statuto Federale.

68.2 In riferimento all'art. 62.4 Statuto Federale, l'incompatibilità con attività di servizio relativamente all'Ufficiale di Gara si concreta allorquando:

- il Presidente o Consigliere Federale presti servizio quale Ufficiale di Gara, in Italia, in un numero superiore a dodici manifestazioni nell'arco degli ultimi 365 giorni;
- il Presidente o Consigliere Regionale presti servizio quale Ufficiale di Gara, nel territorio del Comitato dove svolge il proprio mandato elettivo, in un numero superiore a dodici manifestazioni nell'arco degli ultimi 365 giorni.

68.3 Risultano, altresì, incompatibili ai sensi della medesima norma federale gli insegnanti tecnici (Tecnici ed Istruttori Federali) che prestino attività di tecnico con contratti a titolo oneroso a favore della Federazione. Non si considera ivi ricompreso eventuale incarico occasionale e la cui attività sia limitata a una specifica manifestazione, stage, evento, la cui durata sia non superiore a quindici giorni continuativi.

68.4 Ai sensi dell'art. 62.5 Statuto Federale, l'opzione deve essere presentata per iscritto (pec, raccomandata AR, raccomandata a mani) da colui che è stato eletto a più cariche federali, centrali e periferiche, al Segretario Generale, comunicando l'incarico prescelto entro 15 giorni dallo svolgimento dell'ultima elezione o nomina.

68.5 L'eletto non può esercitare alcuna carica se non dopo aver presentato opzione per iscritto al Segretario Generale.

68.6 Il mancato esercizio dell'opzione nei termini indicati causa la decadenza d'ufficio dalla carica assunta posteriormente.

68.7 A seguito dell'esercizio dell'opzione subentrano, nelle cariche rimaste vacanti, i candidati alla stessa carica che abbiano riportato il maggior numero di voti, purché il subentrante abbia riportato almeno la metà dei suffragi conseguiti dall'ultimo degli eletti. A parità di voti subentra il più anziano di età.

#### **Art. 69 – Durata e indennità delle cariche elettive**

69.1 La durata delle cariche è regolata dall'art. 63 Statuto Federale.

69.2 I mandati elettivi dei componenti degli Organi Federali, in ragione dell'attività svolta in adempimento del proprio mandato, sono svolti esclusivamente a titolo onorifico.

69.3 Può essere riconosciuta una indennità economica di carica, solo allorquando determinata dal CONI ed in conformità ai criteri e parametri stabiliti dalla Giunta Nazionale del CONI. Tale eventuale indennità è corrisposta per tutta la durata della carica a decorrere dalla data stabilita dalla delibera di approvazione del Consiglio Federale che deve fare espressamente riferimento alla determinazione del CONI.



Federazione Italiana Sport Equestri

---

69.4 Fatto salvo quanto previsto nei precedenti punti, ai soggetti eletti nel Consiglio Federale e nei Consigli Regionali e ai Delegati Regionali o Provinciali non può essere corrisposta da F.I.S.E. alcuna indennità, gettone o compenso ad alcun titolo. I rimborsi per le spese sostenute e documentate sono riconosciuti con il rispetto e nei limiti delle norme di cui al Libro III Rimborsi Spese e Indennità. La violazione della presente norma comporta obbligo di segnalazione agli Organi di Giustizia Sportiva per l'assunzione dei provvedimenti di competenza.



## **NORME CONCLUSIVE AL REGOLAMENTO GENERALE F.I.S.E.**

- I. Il presente Regolamento Generale è integrato dal Regolamento Formazione F.I.S.E. e dalle regolamentazioni tecniche di ogni singola disciplina sportiva che rientra fra quelle di competenze esclusiva o non esclusiva F.I.S.E..
- II. L'entrata in vigore del presente Regolamento Generale avviene all'atto dell'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI. Dopo l'approvazione del presente Regolamento da parte della Giunta Nazionale del CONI si provvede alla pubblicazione in pdf sul sito F.I.S.E. [www.fise.it](http://www.fise.it), e cessa l'efficacia di ogni precedente regolamento F.I.S.E., normativa F.I.S.E., delibera F.I.S.E., che contenga previsioni e prescrizioni contrarie a quanto regolamentato con il presente testo, fatta eccezione per lo Statuto federale che opera quale norma di grado superiore. Il testo come approvato deve essere pubblicato in pdf sul sito F.I.S.E. [www.fise.it](http://www.fise.it).
- III. Lo Statuto federale è norma di grado superiore al Regolamento Generale e a qualsiasi altro Regolamento F.I.S.E.. Pertanto in caso di conflitto prevale sempre la norma dello Statuto.
- IV. Il Regolamento Generale, il Regolamento Formazione, ogni altro Regolamento F.I.S.E. di carattere generale, e i singoli Regolamenti di Disciplina Sportiva, sono efficaci nei confronti degli Affiliati e Aggregati, dei Tesserati e di tutti i soggetti sottoposti alla regolamentazione F.I.S.E. dopo l'approvazione da parte della Giunta nazionale del CONI, ove previsto. I testi approvati devono essere pubblicati in pdf sul sito F.I.S.E. [www.fise.it](http://www.fise.it).
- V. Il Segretario Generale dispone l'archiviazione del presente Regolamento Generale e di ogni altro Regolamento approvato dalla Giunta Nazionale del CONI o dal Consiglio Federale quando di competenza, in formato word, al fine di agevolmente disporre per ogni futura ulteriore modifica che si rendesse necessaria. Ogni ulteriore successiva modifica a detto Regolamento Generale e a qualsiasi altro Regolamento F.I.S.E. di carattere generale e/o di Disciplina Sportiva è sempre apportata al testo integrale per come archiviato, per mantenere unicità del testo vigente.
- VI. Ogni richiesta e/o proposta di modifica del presente Regolamento Generale e di ogni altro Regolamento o di documenti dal valore di regolamenti è sottoposta alla valutazione e approvazione con delibera del Consiglio Federale unico organo F.I.S.E. legittimato ad emettere, emendare e revocare Regolamenti, che provvede a proporre il testo modificato al CONI per l'approvazione della Giunta Nazionale del CONI ove previsto.
- VII. Documenti di natura differente da Delibere del Consiglio Federale, quali circolari, note, lettere, determinazioni, verbali, disposizioni, di qualsiasi natura ed in qualsiasi forma emanate da altri Organi federali, Servizi, Dipartimenti, Commissioni, Comitati Regionali, Delegazioni Provinciali, Uffici, ecc., non possono violare o modificare le





- norme dello Statuto, del Regolamento Generale e di ogni altro Regolamento deliberato dal Consiglio Federale e pubblicato sul sito F.I.S.E..
- VIII. Laddove si verificano conflitti, sovrapposizioni, contraddizioni fra documenti da chiunque ed a qualsiasi titolo emessi e i Regolamenti deliberati dal Consiglio Federale, prevale esclusivamente la previsione del Regolamento e/o delibera del Consiglio Federale. Il soggetto che ha emanato disposizioni in conflitto è passibile di provvedimenti disciplinari e/o deferimento ai competenti Organi di Giustizia Federale.
- IX. Il presente Regolamento Generale e di ogni altro Regolamento approvato dal Consiglio Federale sono monitorati dal Consiglio Federale, anche con la collaborazione di ogni altro soggetto che opera all'interno della Federazione al fine di provvedere a raccogliere presso apposito ufficio della Federazione ogni esigenza e/o proposta di modifica che emerge in corso d'anno, e procedere a regime in unica soluzione annuale a tutte le modifiche che si ritengono utili e/o opportune, fatte salve esigenze di modifica emergenti quali urgenti e indifferibili.
- X. A tal fine il Consiglio Federale annualmente nel mese di settembre provvede a redigere testo con tutte le proposte di modifica condivise, al fine di acquisire i pareri dei competenti organi e delle istanze territoriali e delle specialità sportive. Anche sulla scorta dei pareri e valutazioni acquisite provvede annualmente entro il 15 novembre ad approvare i testi dei regolamenti con le modifiche che si intendono definitivamente apportare, espletata ogni utile forma di consultazione e acquisiti i prescritti pareri.
- XI. Il testo di ogni regolamento modificato, redatto graficamente affinché sia immediatamente visibile quale sia la norma modificata con evidenza della versione che precedente e della versione innovata, dopo l'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI ove previsto, viene reso disponibile sul sito F.I.S.E. al fine di consentire utile diffusione delle modifiche e/o integrazioni apportate.
- XII. Tale modalità di messa in evidenza consente immediatezza nella formazione degli Affiliati e Aggregati, Cavalieri, Istruttori e Tecnici, Ufficiali di Gara e di ogni altra istanza interessata.
- XIII. I testi dei Regolamenti così modificati e/o integrati entreranno in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo. Ove l'approvazione sia di competenza della Giunta Nazionale del CONI si provvede a proporre a questa, quando ritenuto utile, l'eventuale entrata in vigore in termine differito rispetto quello dell'approvazione.



Federazione Italiana Sport Equestri

---

## Norma Transitoria

- i. Il presente testo richiede adeguamenti al sistema informatico F.I.S.E. e/o alle procedure in atto e pertanto alcune previsioni operative sono rese telematicamente disponibili dall'adeguamento dello stesso.
- ii. Le parole o frasi evidenziate in rosso amaranto consentono l'immediato accesso all'allegato richiamato non appena si procede alla progressiva realizzazione e informatizzazione degli stessi.
- iii. Gli Enti che hanno provveduto ad Affiliazione per Avviamento Sport Equestri - forma di affiliazione ora non più prevista – possono transitare ad altra forma di Affiliazione o Aggregazione entro e non oltre il 31 dicembre 2024.